

## VERBALE D'INTESA IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA NEL VENETO

Il giorno 12 giugno 2013 nella sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

- la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, assistito dal Segretario Patrizio Morettin, dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto, dal sig. Oscar Rigoni, funzionario del medesimo settore;
- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario generale regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;
- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, da segretario regionale Salvatore D'Aliberti, dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- la **CGIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Emilio Viafora e da Patrizio Tonon, responsabile dipartimento dei settori produttivi - artigianato;
- la **CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Franca Porto, dal segretario regionale Giulio Fortuni e da Giancarlo Pegoraro;
- la **UIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Gerardo Colamarco e dal segretario regionale Brunero Zacchei e da Giannino Rizzo;

in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale istitutivo di Sanarti

### ED HANNO CONVENUTO

l'avvio dell'assistenza sanitaria integrativa regionale rivolta a lavoratori ed imprenditori artigiani del Veneto come meglio specificato di seguito, attraverso la costituzione di un Fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale e l'armonizzazione delle prestazioni con quelle erogate da EBAV.

Al fine di rendere operativo il sistema delineato al punto precedente le parti concordano quanto segue:

1. Istituire un Fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale (di seguito denominata Fondo) destinata ai lavoratori dipendenti di imprese del Veneto che rientrano nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi di tutti i settori, con esclusione di quello edile, stipulati ai diversi livelli dalle parti firmatarie la presente intesa.
2. Al Fondo potranno inoltre partecipare:
  - a) i familiari dei lavoratori dipendenti;
  - b) gli imprenditori, soci, collaboratori e i lavoratori autonomi dell'artigianato veneto ed i loro familiari;
  - c) sulla base delle delibere degli organismi interni delle singole strutture, i dipendenti delle associazioni/organizzazioni stipulanti e delle associazioni/organizzazioni territoriali e degli enti da loro promossi e/o costituiti e/o partecipati indipendentemente dal contratto o dal regolamento applicato;
  - d) sulla base delle delibere degli organismi interni, i dipendenti delle strutture bilaterali di emanazione delle parti stipulanti la presente intesa;
  - e) le imprese non venete che applicano il complesso di accordi regionali stipulati in Veneto, ivi compresi gli accordi riguardanti Ebav; per quanto riguarda la tipologia degli aderenti si fa riferimento all'art. 1 e 2 del presente accordo.
  - f) gli altri aderenti che le parti individueranno congiuntamente.

La modalità di costituzione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale sarà determinata sulla base della normativa vigente alla luce degli effetti di natura fiscale in tema di sanità integrativa.

3. Il Fondo sarà alimentato da un versamento a carico impresa di una quota che permetta di garantire prestazioni equivalenti o superiori a quelle definite dal Fondo nazionale. Data e misura del versamento saranno successivamente definite dalle parti, tenendo conto di quanto previsto dall'accordo interconfederale istitutivo di Sanarti assorbendo quanto viene già versato dalle imprese per l'assistenza sanitaria in Ebav.
4. Il versamento al Fondo previsto a carico delle imprese assorbe e sostituisce qualsiasi obbligo discendente dagli accordi nazionali istitutivi ed applicativi di San.Arti.
5. Le parti definiranno entro il 20 giugno 2013:
  - forma giuridica che dovrà avere il Fondo di cui al punto 1);
  - decorrenza e modalità dei versamenti;
  - statuto e regolamento;
  - piano sanitario con relativo nomenclatore;
  - modalità di erogazione delle prestazioni;
  - progetto di operatività inclusa l'individuazione dei soggetti incaricati del "service";
  - determinazione di un contributo di solidarietà per la gestione nazionale della sanità integrativa;
  - cooperazione tra il Fondo e la bilateralità anche per quanto concerne i meccanismi di versamento.

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

CNA DEL VENETO

CASARTIGIANI DEL VENETO

CGIL VENETO

CISL VENETO

UIL VENETO

## PROTOCOLLO AGGIUNTIVO IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA NEL VENETO

Il giorno 5 luglio 2013 nella sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

- la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, assistito dal Segretario Patrizio Morettin, dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto, dal sig. Oscar Rigoni, funzionario del medesimo settore;
- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario generale regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;
- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal segretario regionale Salvatore D'Aliberti, dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- la **CGIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Emilio Viafora e da Patrizio Tonon, responsabile dipartimento dei settori produttivi - artigiano;
- la **CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Franca Porto, dal segretario regionale Giulio Fortuni e da Vanna Giantin;
- la **UIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Gerardo Colamarco e dal segretario regionale Brunero Zacchei e da Giannino Rizzo;

### PREMESSE

- Considerato quanto previsto dall'Accordo Istitutivo di SAN.ARTI del 21 settembre 2010;
- visto il verbale d'intesa del 12 giugno 2013 sulla costituzione del fondo artigiano per l'assistenza sanitaria integrativa nel Veneto;
- considerata la necessità di definire le questioni demandate all'approfondimento del Gruppo Tecnico che ha concluso i suoi lavori;
- visto che il sistema della bilateralità e delle relazioni sindacali nell'artigianato veneto ha sempre operato per dare sostegno e tutele ai lavoratori alle imprese ed alle loro famiglie, a partire dai soggetti più in difficoltà, utilizzando la contrattazione, la solidarietà e la mutualità gestita dalle parti sociali;

### CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### 1) COSTITUZIONE FONDO REGIONALE ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Le parti, a seguito degli approfondimenti tecnici risultanti dal Gruppo Tecnico, convengono di costituire il Fondo regionale di assistenza sanitaria integrativa, denominato **SANITA' INTEGRATIVA VENETO (SANI.IN.VENETO)** destinato ai dipendenti delle imprese artigiane e piccole imprese richiamate nel verbale d'accordo del 12 giugno 2013 nonché, sulla base delle delibere degli organismi interni delle singole strutture, ai dipendenti delle associazioni/organizzazioni stipulanti e delle associazioni/organizzazioni territoriali e degli enti da loro promossi e/o costituiti e/o partecipati ed ai dipendenti delle strutture bilaterali di emanazione delle parti stipulanti la presente intesa, indipendentemente dal contratto o regolamento applicato.

Le parti si incontreranno dopo la costituzione del Fondo di cui al capoverso precedente per disciplinare le modalità di adesione dei familiari dei lavoratori, dei titolari delle imprese artigiane, dei soci e dei loro collaboratori, dei lavoratori autonomi, e dei loro familiari.

La sottoscrizione dell'atto costitutivo del Fondo **SANI. IN VENETO** è prevista per il giorno 8 luglio 2013.

#### 2) STATUTO

Le parti adottano il testo del Fondo **SANI. IN. VENETO** che viene allegato al presente protocollo.

#### 3) QUOTA DI VERSAMENTO AL FONDO SANI.IN.VENETO

La quota di versamento a carico delle imprese sarà pari ad € 125,00 annui comprensiva della quota già versata in Ebav, con le modalità descritte all'art. 3 del verbale di accordo del 12 giugno 2013. Per il periodo fino al 31 dicembre 2013 si applicherà quanto previsto dal punto 10 del presente protocollo (clausola finale).

Al fine di evitare una sovrapposizione con le prestazioni del Fondo, entro il 31 dicembre 2013 le parti stipulanti i CCRL definiranno una diversa destinazione delle risorse sui Fondi destinati alle prestazioni di carattere sanitario.

Le parti stipulanti il presente protocollo provvederanno altresì ad operare una analoga messa a punto sul primo livello di Ebav.

Tutte le variazioni decorreranno dal 1 gennaio 2014.

Dalla medesima data le prestazioni sanitarie integrative saranno erogate unicamente da **SANI. IN. VENETO**.

Il versamento al Fondo **SANI.IN.VENETO** a carico delle imprese assorbe e sostituisce qualsiasi obbligo discendente dagli accordi nazionali istitutivi ed applicativi di San.Arti.

#### 4) MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento al Fondo sarà su base mensile da effettuarsi entro il 18 del mese successivo a quello di competenza.

Il primo versamento è previsto con il mese di agosto 2013 (da effettuarsi entro il 18 settembre 2013).

Tenuto conto dell'accantonamento già effettuato dalle imprese, con il primo versamento, oltre al mese corrente le imprese provvederanno a versare anche le quote di luglio, giugno e maggio.

Dal mese di settembre le imprese verseranno mensilmente il valore della quota prevista.

#### 5) RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE REGIONALE DI CATEGORIA

Nel rinnovo dei contratti collettivi regionali ovvero delle regolamentazioni dei soggetti di cui punto c) e d) dell'art. 2 del verbale 12 giugno 2013, potrà essere prevista l'estensione delle varie forme di assistenza sanitaria sulla base di pacchetti standard concordati con le assicurazioni convenzionate.

La contrattazione di categoria potrà prevedere una contribuzione a carico dei lavoratori.

#### 6) CONTRATTAZIONE INTERCONFEDERALE E DI CATEGORIA A LIVELLO NAZIONALE

Qualora la contrattazione interconfederale nazionale ovvero quella di categoria nazionale preveda una modifica delle quote di versamento alla sanità integrativa, le parti si incontreranno a livello regionale per prendere atto delle modifiche e provvedere alla relativa armonizzazione al fine di garantire prestazioni equivalenti o superiori a quelle definite dal Fondo nazionale.

#### 7) SPORTELLI TERRITORIALI

Le parti confermano il ruolo proattivo dei sportelli territoriali al fine di perseguire una efficace e capillare informazione/promozione delle finalità del Fondo regionale ed allo

scopo di supportare gli utenti nella raccolta pratiche e seguire il loro stato di avanzamento e la liquidazione finale.

Per evitare inutili duplicazioni, sarà definita una apposita convenzione con EBAV per l'utilizzo a titolo gratuito degli sportelli dell'ente bilaterale artigiano veneto ai fini di quanto previsto al capoverso precedente.

Il Fondo valorizzerà nella sua attività l'apporto degli sportelli territoriali attraverso la messa in rete degli stessi e lo sviluppo della formazione/aggiornamento degli addetti.

#### 8) REGOLAMENTO OPERATIVO

Il regolamento stabilirà le modalità di copertura dei lavoratori part time e di quelli con rapporti di lavoro diversi dal tempo indeterminato.

Nel regolamento saranno definite altresì le modalità di versamento delle imprese al Fondo tramite Ebav e saranno altresì recepite le Indicazioni delle parti stipulanti sulla data di inizio dei versamenti e decorrenza delle prestazioni.

Sulla base di quanto convenuto nel verbale di accordo del 12 giugno 2013, le imprese che hanno sospeso i loro dipendenti per mancanza di lavoro sulla base delle procedure di consultazione stabilite dalle parti stipulanti la presente intesa, potranno operare i versamenti al Fondo sanitario secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'accordo interconfederale regionale del 14 dicembre 2010, vale a dire che il versamento al Fondo sarà previsto solo quando vi sia un imponibile fiscale (o, in mancanza, un imponibile previdenziale) del cedolino paga di almeno 300 euro mensili. Ad ogni buon conto la qualità di iscritto beneficiario non si perde nel caso di mancato versamento da parte dell'impresa dovuto all'applicazione dell'art. 11 sopracitato.

Nel regolamento sarà altresì disciplinato il temporaneo mantenimento del diritto alle prestazioni del lavoratore nel caso di mancato versamento, sulla base delle risorse a ciò destinate dal Fondo.

#### 9) CONTRATTUALITA' DELLA TUTELA DI SANI. IN. VENETO

Il Fondo sanitario regionale SANI. IN. VENETO ed EBAV costituiscono un sistema regionale di welfare integrativo che riguarda tutte le imprese, aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del dipendente previsto dalla contrattazione collettiva interconfederale e di categoria ai diversi livelli.

L'impresa, aderendo al sistema regionale di welfare integrativo ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ad ogni suo obbligo nei confronti del dipendente.

Il dipendente, nel caso in cui l'impresa non aderisca e non operi il versamento dei relativi contributi, matura nei confronti dell'impresa medesima il diritto all'erogazione diretta delle medesime prestazioni che sono erogate dal sistema regionale di welfare integrativo.

Le parti dichiarano che il complesso dei benefici cui può accedere il dipendente tramite SANI. IN. VENETO costituisce parte normativa della contrattazione collettiva artigiana ai diversi livelli.

#### 10) CLAUSOLA FINALE

Le parti definiranno entro il 31 dicembre 2013 come utilizzare le risorse aggiuntive derivanti dal passaggio della quota mensile da € 8,75 ad € 10,42.

Entro la data del 31 luglio 2013 le parti si incontreranno per definire il regolamento, in particolare per definire la copertura di quanto previsto dall'art. 8 del presente protocollo.

Entro la stessa data definiranno:

- Regole per le cariche di Presidente e Vice presidente;
- Modalità di individuazione della figura del direttore;
- Modalità di cooperazione tra Fondo ed Ebav;
- Modalità di potenziamento degli sportelli al fine di meglio usufruire delle prestazioni del Fondo.

## SANI.IN.VENETO NOMENCLATORE

### 1. Persone Assicurate

L'adesione al programma è rivolta a tutti i dipendenti in attività delle imprese comprese nel campo di applicazione dei CCNL e/o CCRL siglati da CONFARTIGIANATO Imprese, CNA, CASARTIGIANI, CGIL, CISL, UIL delle aziende associate al fondo e degli altri soggetti previsti dagli accordi interconfederali regionali, compresi il coniuge fiscalmente a carico e i figli dalla nascita fino al compimento dei 2 (due) anni di età (incluso il giorno del compleanno fino alle ore 24:00).

Il numero minimo di adesioni non può essere inferiore a 50.000 dipendenti.

#### 1.1 Assistibilità delle diverse tipologie contrattuali

##### **Contratti a termine, Contratti al domicilio e Part-time**

Per tale tipologia contrattuale si applica il medesimo regime previsto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

#### 1.2 Assistibilità di ulteriori soggetti

##### 1.2.1 Soggetti ammessi con adesione volontaria

Sono ammessi in copertura con adesione facoltativa anche i seguenti soggetti, suddivisi nelle seguenti sezioni:

##### **Sezione A)**

I nuclei familiari dei predetti lavoratori dipendenti, con contribuzione a loro carico, intesi come: coniuge non fiscalmente a carico o il convivente more uxorio e i figli di età superiore ai 2 anni: minorenni, i minori affidati, i figli maggiorenni fiscalmente a carico sino ai 30 anni di età, i figli senza limiti di età che abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 66%. Per tutti i componenti del nucleo familiare si applica il medesimo regime previsto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

##### **Sezione B)**

I titolari di imprese artigiane o equiparate, i soci, i collaboratori e i lavoratori autonomi, con contribuzione a loro carico. Anche per tali soggetti si applica il medesimo regime previsto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

I nuclei familiari dei predetti lavoratori, con contribuzione a loro carico, intesi come: coniuge fiscalmente a carico e non a carico, o il convivente more uxorio e i figli minorenni, i minori affidati, i figli maggiorenni fiscalmente a carico sino ai 30 anni di età, i figli senza limiti di età che abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 66%. Anche per tutti i componenti del nucleo familiare si applica il medesimo regime previsto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

### 2. Variazione delle persone assicurate – Regolazione del Premio

#### 2.1 Adesione al Fondo su base mensile

Qualora il dipendente aderisca al Fondo nei primi 15 giorni del mese l'efficacia della copertura ed il conseguente obbligo contributivo decorreranno dal mese stesso. Diversamente l'efficacia della copertura e del conseguente obbligo contributivo decorreranno dal mese successivo. Tali termini saranno computati anche ai fini dell'applicazione della clausola di carenza.

## **2.2 Nuove inclusioni in corso d'anno**

Nel caso di nuove inclusioni, la copertura per il dipendente decorre dalla data di iscrizione al Fondo, sempreché questa venga comunicata alla Società entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di iscrizione; le prestazioni decorreranno dal primo giorno del quarto mese successivo all'iscrizione, trascorsi pertanto i 3 (tre) mesi di carenza previsti dalla copertura.

Si precisa che l'inclusione del nucleo familiare in copertura non prevede l'applicazione della carenza per il singolo componente, ma l'applicazione della stessa sarà direttamente collegata al completamento della carenza dell'Assistito titolare.

Tali inclusioni in copertura nel corso dell'annualità assicurativa saranno regolate calcolando i premi in dodicesimi a decorrere dal mese di iscrizione in funzione dei mesi di inclusione, comprese pertanto le mensilità di contribuzione relative al periodo di carenza.

Si precisa inoltre che il raggiungimento della carenza può essere ottenuta tramite la totalizzazione dei periodi di carenza maturati nel settore anche se in aziende diverse.

### **2.2.1 Massimali ed indennità copertura sanitaria**

I massimali ed indennità per i dipendenti inclusi in copertura nel primo semestre di ciascun anno assicurativo saranno garantiti al 100%; in caso invece di inclusioni in copertura nel secondo semestre di ciascun anno assicurativo, gli stessi saranno garantiti al 50%.

### **2.2.2 Massimali copertura dentaria**

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3.1, i massimali sono sempre garantiti nella misura del 100% a prescindere dalla data di effettiva inclusione in copertura del dipendente.

## **2.3 Uscite in corso d'anno (per dimissioni/licenziamento)**

Nel caso di uscite in corso d'anno per dimissioni o licenziamento e solo se trascorsi i mesi previsti di carenza, viene garantita una copertura parziale all'assistito nei 3 (tre) mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro. Se gli stessi ricadono totalmente o in parte nella nuova annualità assicurativa i massimali ed indennità usufruibili saranno quelli riferiti all'anno in cui è avvenuta l'uscita dalla copertura assicurativa.

Il pagamento del premio sarà regolato calcolando i premi in dodicesimi in funzione dei mesi di permanenza nella copertura assicurativa, comprese pertanto le mensilità di contribuzione relative al periodo di carenza, anche se non interamente trascorsi.

### **2.3.1 Massimali ed indennità copertura sanitaria**

I massimali ed indennità per i dipendenti uscite dalla copertura nel primo semestre di ciascun anno assicurativo (in altri termini dipendenti con data cessazione dal Fondo compresa tra il 01/06 ed il 31/12 di ciascun anno assicurativo) saranno garantiti al 50%; in caso invece di uscite dalla copertura nel secondo semestre di ciascun anno assicurativo (in altri termini lavoratori con data cessazione dal Fondo compresa tra il 01/01 ed il 31/05 di ciascun anno assicurativo), gli stessi saranno garantiti al 100%.

### **2.3.2 Massimali copertura dentaria**

I massimali sono sempre garantiti nella misura del 100% anche in caso di uscita del dipendente in corso d'anno a seguito di dimissioni o licenziamento.

## **Sezione I**

### **3. Oggetto dell'Assicurazione**

La Società assicura, nei termini ed alle condizioni sotto indicate, le seguenti prestazioni:

#### **• 3.1 Prestazioni sanitarie**

La polizza garantisce, fino a concorrenza dei massimali e delle indennità previste per le prestazioni riepilogate nell'Allegato n. 1, l'indennizzo delle prestazioni effettuate dall'Assistito durante l'operatività del presente Contratto, a fronte delle spese ordinarie che riguardano cura e prevenzione o controllo ricorrente.

Si evidenzia che l'elenco delle prestazioni di cui all'Allegato n. 1 non ha carattere esclusivo.

L'indennità garantita all'Assistito viene erogata a prescindere dalla modalità di erogazione della prestazione (in S.S.N., in intramoenia, in struttura privata convenzionata con il Network Previmedical, in struttura privata NON convenzionata con il Network Previmedical, nonché al domicilio dell'assistito). Tutte le prestazioni sanitarie che possono essere fornite ai pazienti sono identificate e classificate in 6 (sei) moduli (chirurgia, visite specialistiche, analisi di laboratorio e diagnostica, lenti, protesi, fisioterapia). Per ogni prestazione è prevista una relativa somma assicurata qui di seguito riportate e una quota di indennizzo come previsto nell'Allegato n. 1, senza limite massimo di prestazioni:

<b>GARANZIE</b>	<b>MASSIMALI PER PERSONA</b>
CHIRURGIA	€ 125.000,00
VISITE SPECIALISTICHE	€ 1.000,00
ANALISI DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA	€ 8.750,00
FISIOTERAPIA	€ 1.250,00
PROTESI	€ 1.250,00
LENTI	UNA RICHIESTA OGNI 3 ANNI

Le prestazioni sanitarie assicurate sono identificate nell'Allegato n. 1. A ciascuna prestazione è associata la relativa somma assicurata.

In caso di prestazione non specificatamente indicata nell'Allegato n. 1, l'indennizzo da riconoscere all'Assistito verrà stabilito dalla Società con criterio analogico e con riferimento al più simile degli interventi elencati per tipo di patologia e di tecnica medica.

Nel caso in cui, nel corso della stessa seduta (operatoria/fisioterapica), vengano effettuati due o più prestazioni, la Società corrisponderà all'Assistito l'indennizzo facendo riferimento all'importo più elevato.

#### **• 3.2 Prestazioni dentarie**

La polizza garantisce le seguenti prestazioni dentarie effettuate dall'Assistito durante l'operatività del presente Contratto, in regime di assistenza diretta presso le strutture convenzionate con il Network Previmedical e, per alcune prestazioni, anche in regime indiretto indennitario a Tariffario (in base alle procedure previste nella seconda parte del successivo paragrafo 20.2), secondo le modalità previste nell'Allegato n. 2:

- Pacchetto prevenzione (prestazione fruibile in Network e in regime indiretto indennitario);
- Pacchetto emergenza (prestazione fruibile solo in Network).

### • 3.3 LTC - Non autosufficienza

#### a) Oggetto della garanzia

La garanzia opera per i casi di non autosufficienza al compimento delle attività primarie (come descritta nel capoverso successivo) derivanti da infortunio sul lavoro o malattia/intervento chirurgico (tutti detti "causa"), che determinino, in base alle regole di calcolo previste dalla presente copertura, un punteggio pari o superiore a **40 punti** (prestazione completa) o pari ad almeno **35 punti** (prestazione parziale), tendenzialmente permanente e comunque perdurante per almeno **90 giorni** ("evento").

- Il diritto alla garanzia matura al perfezionamento dell'evento, cioè decorsi 90 giorni dall'insorgere di uno stato di non autosufficienza ammissibile a prestazione in base alle regole di cui sopra, causato da infortunio o malattia/intervento chirurgico.
- La copertura opererà con riferimento ai casi di non autosufficienza sopra individuati che sopravvengano nel periodo di vigenza della copertura. Le prestazioni saranno erogabili a partire dalla data di perfezionamento dell'evento previa verifica da parte della Compagnia, tramite la Compagnia, della documentazione necessaria ad attestare lo stato di non autosufficienza e dovranno essere attivate dall'Assistito per il quale sia stata riconosciuta la garanzia con le modalità descritte nel successivo alinea. Detta verifica dovrà essere svolta nel più breve tempo possibile e dovrà esaurirsi nell'arco di 15 giorni dalla data di ricezione da parte della Compagnia per il tramite della Compagnia della predetta documentazione completa. Conclusa la verifica la Compagnia provvederà a comunicarne all'Assistito l'esito, che potrà consistere nella segnalazione di riconoscimento della garanzia e del punteggio approvato per lo stato di non autosufficienza (40 punti o 35 punti), di diniego della garanzia o di sospensione della valutazione qualora risulti necessario integrare la documentazione trasmessa. Detta comunicazione dovrà avvenire nel termine sopra indicato a mezzo sms o e-mail; diversamente entro il termine indicato la Compagnia dovrà provvedere a spedire la lettera contenente l'esito della verifica effettuata.

A questo fine, successivamente al riconoscimento dell'erogabilità della garanzia, entro il 15 di ottobre di ciascun anno di copertura la Compagnia potrà richiedere, tramite la Compagnia, all'Assistito la trasmissione entro il 15 novembre della documentazione necessaria a verificare il permanere dello stato di non autosufficienza in copertura.

In alternativa la Compagnia potrà inviare, previo preavviso, un proprio medico fiduciario per l'effettuazione in loco della predetta verifica. In sede di verifica annuale la Compagnia provvederà in base alla documentazione acquisita o alla visita effettuata a confermare il punteggio assegnato nell'anno precedente allo stato di non autosufficienza dell'Assistito, oppure a rivalutarlo in caso di eventuali modifiche sopravvenute. Termini e modalità di effettuazione della verifica annuale del permanere dello stato di non autosufficienza e di comunicazione degli esiti all'Assistito sono analoghi a quelli individuati per la verifica di riconoscimento dell'erogabilità della garanzia.

- Le prestazioni saranno attivabili dall'Assistito dal momento in cui riceverà dalla Compagnia la comunicazione di riconoscimento dell'erogabilità della garanzia da parte della Compagnia. In particolare, con riferimento alle prestazioni in regime di assistenza diretta l'autorizzazione dovrà essere richiesta con preavviso di almeno 48 ore rispetto alla data di fruizione di ciascuna prestazione/ciclo complessivo di cura; con riferimento all'indennità forfettaria, ove prevista, l'importo dovuto invece sarà direttamente erogato a mezzo bonifico bancario entro il sessantesimo giorno successivo alla comunicazione di attivazione della garanzia da parte della Compagnia.

L'erogazione delle prestazioni avverrà fintanto che l'Assistito permarrà nello stato di non autosufficienza rilevante in base alle regole di calcolo previste dal Nomenclatore e comunque non oltre lo scadere delle polizze stipulate per l'Assistenza Base.

- Qualora, in base alle regole di calcolo previste dal Nomenclatore, sia determinato un **punteggio pari a 40 punti** la copertura può essere realizzata:

- 1) attraverso prestazioni sociosanitarie e/o socioassistenziali direttamente erogate in regime di assistenza diretta all'interno del Network Previmedical fino a concorrenza di un massimale di **1.875,00 euro** annui ovvero, con applicazione di un sub massimale di **937,50 euro** annui attraverso analoghe prestazioni erogate da strutture o personale prescelto dall'Assistito, in possesso di titoli e specializzazioni idonei e coerenti con il piano di cura da attuare con diritto al rimborso di un importo per ciascuna prestazione in misura pari a quella prevista per le corrispondenti prestazioni previste dal Tariffario Previmedical;
- 2) In luogo delle prestazioni sociosanitarie e/o socioassistenziali di cui al precedente punto 1) e, comunque, limitatamente al solo primo anno in cui è riconosciuta l'erogabilità della garanzia, l'Assistito potrà optare per l'erogazione di un importo indennitario forfettario nella misura di **468,75 euro** annui, quale rata unica posticipata erogata alla fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello di competenza.

- Qualora le prestazioni erogate in regime di assistenza diretta/rimborsate non saturino completamente l'importo annuo garantito all'Assistito (1.500,00 euro annui) l'eventuale quota parte del massimale non fruita in prestazioni sarà erogata in forma di indennità posticipata entro i 60 giorni successivi al termine dell'annualità nella quale è maturato il diritto all'erogazione, a condizione che almeno siano state fruito in regime diretto/rimborso a tariffario prestazioni sociosanitarie e socioassistenziali per un importo almeno pari a **625,00 euro**.

- Qualora, in base alle regole di calcolo previste dal Nomenclatore, sia determinato un **punteggio pari a 35 punti**, sarà comunque riconosciuta all'Assistito un'erogazione una tantum, fermo restando quanto sopra definito circa i criteri di calcolo e valutazione. Detta erogazione una tantum sarà riconosciuta nelle seguenti forme, a scelta alternativa dell'Assistito:

- 1) **625,00 euro** attraverso prestazioni sociosanitarie e/o socioassistenziali direttamente erogate in regime di assistenza diretta all'interno del Network Previmedical ovvero, con applicazione di un sub massimale di **437,50 euro** annui attraverso il rimborso di analoghe prestazioni erogate da strutture o personale prescelto dall'Assistito, in possesso di titoli e specializzazioni idonei e coerenti con il piano di cura da attuare con diritto al rimborso di un importo per ciascuna prestazione in misura pari a quella prevista per le corrispondenti prestazioni riconosciute dal Tariffario Previmedical (Allegato n. 3);
- 2) **218,75 euro** attraverso un'indennità forfettaria, ovvero senza necessità di utilizzare il Network né di documentare le spese sostenute, quale rata unica posticipata erogata alla fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello di competenza, non ripetibile.

In caso di riconoscimento di un livello di non autosufficienza valutato pari a 35 punti, qualora abbia luogo entro i 30 giorni successivi alla data del riconoscimento della situazione di non autosufficienza con punteggio 35 un eventuale aggravamento, che comporti la rivalutazione del medesimo tramite l'assegnazione di un punteggio pari ad almeno 40 punti, l'Assistito avrà diritto alla quota di prestazione ulteriore prevista per il livello superiore nella misura di **1.250,00 euro** se aveva optato per le prestazioni sociosanitarie e/o socioassistenziali nella misura di **500,00 euro** e **250,00 euro** se aveva optato per l'indennità forfettaria nella misura di **218,75 euro**. Decorsi i 30 giorni successivi alla data di riconoscimento della situazione di non autosufficienza non sarà possibile nel medesimo anno effettuare per lo stesso evento ulteriori rivalutazioni, salvo l'insorgere di una situazione aggravata riferibile alla medesima causa che perduri per almeno ulteriori 90 giorni nel medesimo anno con assegnazione di un punteggio almeno pari a 40 punti.

**b) Criteri per l'accertamento della perdita dell'autosufficienza**

Per l'accertamento dello stato di non autosufficienza verrà valutata la situazione dell'Assistito rispetto alla sua capacità di svolgere autonomamente le attività della vita quotidiana: lavarsi, vestirsi e svestirsi, igiene del corpo, mobilità, continenza e alimentazione.

La valutazione verrà fatta sulla base della tabella seguente, applicata dal Medico curante e corredata da relazione medica redatta dallo stesso medico curante sulle cause della perdita di autosufficienza, redatta su apposito modello fornito dalla Compagnia, e da documentazione clinica (ricoveri, visite specialistiche, accertamenti strumentali) attestante le motivazioni che hanno portato alla definizione della patologia causa della perdita di autosufficienza.

**Capacità di farsi il bagno:**

1° grado: l'Assistito è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo: punteggio 0

2° grado: l'Assistito necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno: punteggio 5

3° grado: l'Assistito necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno: punteggio 10

**Capacità di vestirsi e svestirsi:**

1° grado: l'Assistito è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo: punteggio 0

2° grado: l'Assistito necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo: punteggio 5

3° grado: l'Assistito necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo: punteggio 10

**Capacità di curare l'igiene del corpo:**

1° grado: l'Assistito è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati con (1), (2) e (3):

(1) andare al bagno

(2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi

(3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato in bagno:

punteggio 0

2° grado: l'Assistito necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3): punteggio 5

3° grado: l'Assistito necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3): punteggio 10

**Capacità di assicurare la propria mobilità:**

1° grado: l'Assistito è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza di terzi: punteggio 0

2° grado: l'Assistito necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. È però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto: punteggio 5

3° grado: l'Assistito necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi: punteggio 10

**Capacità di continenza:**

1° grado: l'Assistito è completamente continente: punteggio 0

2° grado: l'Assistito presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno: punteggio 5

3° grado: l'Assistito è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come catetere o colostomia: punteggio 10

**Capacità di bere e mangiare:**

1° grado: l'Assistito è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti: punteggio 0

2° grado: l'Assistito necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie:

- sminuzzare/tagliare il cibo

- sbucciare la frutta

- aprire un contenitore/una scatola

- versare bevande nel bicchiere

punteggio 5

3° grado: l'Assistito non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale: punteggio 10.

In ogni caso la Compagnia si riserva di sottoporre l'Assistito a visita medica da parte di proprio fiduciario per la valutazione dell'effettiva situazione dell'Assistito stesso.

La Compagnia si riserva di chiedere l'invio di ogni documento che ritenga necessario per valutare lo stato di salute dell'Assistito.

• **3.4 Prevenzione della sindrome metabolica**

Per attivare la garanzia l'Assistito dovrà compilare il questionario raggiungibile accedendo all' "area iscritti" della Società accessibile tramite username e password sul sito [www.rbmsalute.it](http://www.rbmsalute.it) .

L'applicazione disponibile sul sito della Società darà esito immediato del Questionario:

a) nel caso non si configuri un quadro di Sindrome Metabolica, l'Assistito ne avrà immediato riscontro dal risultato del Questionario e non verrà posta indicazione a consigli o accertamenti successivi;

b) nel caso in cui l'Assistito risulti in uno stato di Sindrome Metabolica "non conclamata", verranno fornite alcune indicazioni per consentirgli di assumere comportamenti e stili di vita più corretti in merito ad attività fisica, alimentazione ecc.;

c) nel caso in cui si configuri un quadro di Sindrome Metabolica "conclamata", verranno fornite alcune indicazioni per consentirgli di assumere comportamenti e stili di vita più corretti in merito ad attività fisica, alimentazione ecc e si inviterà l'Assistito a contattare il proprio medico che potrà effettuare una diagnosi più appropriata, eventualmente, con l'ausilio degli accertamenti più idonei al trattamento del caso.

In quest'ultimo caso la Centrale Operativa provvederà all'organizzazione, su richiesta dell'Assistito, delle prestazioni sotto indicate attivando la consueta procedura in regime di assistenza diretta da effettuarsi nell'ambito della medesima garanzia e quindi a carico della Società in strutture sanitarie convenzionate con il Network e dalla stessa identificate. La Centrale Operativa comunicherà all'Assistito il calendario e le strutture più prossime ove poter fruire delle seguenti analisi:

- colesterolo HDL
- colesterolo totale
- glicemia
- trigliceridi

Si precisa che per poter effettuare le analisi sopra indicate è necessario che l'Assistito sia in possesso della prescrizione del medico curante contenente l'indicazione della patologia.

Per effettuare gli esami sopra indicati dovrà essere trascorso almeno un periodo di 6 mesi dalla data di esecuzione degli esami utilizzati per la compilazione del Questionario.

All'atto della richiesta della presa in carico diretta, l'Assistito dovrà fornire copia dell'esito del questionario e degli esami utilizzati per la compilazione dello stesso. Qualora la Centrale Operativa accerti dal referto degli esami utilizzati per la compilazione del Questionario che i dati imputati non corrispondano al vero, l'Assistito non sarà autorizzato a fruire delle prestazioni.

Poiché gli indicatori del rischio di Sindrome Metabolica devono essere regolarmente monitorati, la Centrale Operativa provvederà all'organizzazione, su richiesta dell'Assistito, delle prestazioni sopra indicate con cadenza semestrale, attivando la medesima procedura sopra descritta.

Al fine di incentivare l'Assistito ad effettuare il percorso prevenzione, sarà attivata anche una cartella medica online personale in cui egli potrà registrare questi parametri. Eventuali visite o accertamenti che si rendessero successivamente necessari potranno essere fruiti dall'Assistito attraverso le **strutture sanitarie convenzionate**. Qualora tali prestazioni rientrino tra quelle garantite dal Piano Sanitario, le stesse verranno erogate nel rispetto delle modalità liquidative previste. Se invece tali prestazioni non dovessero rientrare tra quelle garantite, l'Assistito potrà avvalersi del servizio "Card" che gli consentirà di accedere alle strutture convenzionate con il Network Previmedical a tariffe agevolate, mantenendo i costi a proprio carico.

#### **COSA OCCORRE FARE PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO**

Il Questionario permette all'Assistito di inserire i suoi dati una volta sola, salvo i casi in cui risulterà possibile ripetere l'esame del sangue dopo sei mesi.

Nella prima pagina del Questionario verranno fornite le istruzioni per la sua compilazione.

E' importante non inserire dati di fantasia, non corrispondenti alla realtà, in quanto verrà vanificato lo scopo della prevenzione.

### **DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI**

#### **4. Periodi di Carenza**

La polizza prevede per ogni assistito un periodo di carenza a partire data di decorrenza dell'assicurazione come indicato agli artt. 3, 4, 5 delle CGA, salvo per i familiari per i quali la carenza è vincolata al completamento della carenza del familiare lavoratore.

Si precisa che il raggiungimento della carenza può essere ottenuta tramite la totalizzazione dei periodi di carenza maturati nel settore anche se in aziende diverse.

#### **5. Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione:

- 1) gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza alla guida di veicoli in genere od in conseguenza di proprie azioni delittuose o atti autolesivi;
- 2) gli infortuni, le patologie e le intossicazioni conseguenti ad alcolismo, ad abuso di psicofarmaci, all'uso di stupefacenti (salvo la somministrazione terapeutica) o allucinogeni;
- 3) le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico o sociale a cui l'Assistito abbia preso parte volontariamente, nonché di qualsiasi atto di terrorismo;
- 4) interruzione volontaria della gravidanza;
- 5) gli interventi di chirurgia estetica;

- 6) le prestazioni sanitarie, le cure e gli interventi per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita di qualsiasi tipo, impotenza, nonché tutte le prestazioni mediche e gli interventi chirurgici finalizzati o conseguenti alla modifica di caratteri sessuali primari e secondari;
- 7) le prestazioni e le terapie in genere con finalità dietologica;
- 8) cure ed interventi relativi alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
- 9) trattamenti di medicina alternativa o complementare;
- 10) le spese sostenute presso strutture non autorizzate ai sensi di legge o gli onorari di medici non iscritti al relativo albo professionale e/o privi di abilitazione professionale;

#### **6. Persone non assicurabili**

Non sono assicurabili le persone di età superiore a 67 anni. Per gli Assistiti che raggiungano il limite di età, la copertura cessa alla prima scadenza annuale del contratto, salvo specifica deroga.

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza e sieropositività HIV. Nel caso di manifestazione di una di dette malattie nel corso della validità della polizza, l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall'articolo 1898 del Codice Civile. Viene prevista la possibilità di accedere alla copertura anche ai soggetti portatori di handicap mentali, o che assumono farmaci psicotropi a scopo terapeutico.

### **LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO**

#### **7. Oneri in caso di Sinistro**

Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente, dall'Assistito o dai suoi aventi diritto alla Società non appena ne abbiano la possibilità. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile. L'Assistito, dovrà consentire la visita di medici della Società ed qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assistito stesso.

#### **7.1 Prestazioni sanitarie**

##### **Pagamento indiretto dell'indennizzo all'Assistito**

Le richieste di indennità possono essere presentate dagli assistiti decorsi **30 giorni** dall'esecuzione della prestazione. A tal fine l'assistito dovrà consegnare agli sportelli territoriali/inviare on-line o tramite App mobile la richiesta di indennizzo unitamente alla seguente documentazione:

- 1) cartella clinica completa e scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.), in caso di Ricovero anche in Day Hospital;
- 2) relazione medica in caso di Intervento Ambulatoriale;
- 3) referto della prestazione effettuata;
- 4) altra documentazione idonea ad attestare la prestazione eseguita.

Non è richiesta la presentazione delle fatture e notule di spesa.

Il pagamento indiretto dell'indennizzo all'Assistito è, in ogni caso, subordinato al riscontro positivo della **regolarità contributiva** della sua posizione risultante dalla presenza del suo nominativo all'interno dei **Flussi assistibili** acquisiti mensilmente dal Fondo e dalla Società. Qualora a seguito del pagamento indiretto di un indennizzo la posizione dell'Assistito risultante dal successivo **Flusso assistibili** risulti non in regola con gli adempimenti contributivi, la Società non autorizzerà l'erogazione di ulteriori pagamenti indiretti degli indennizzi fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva dell'Assistito.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN comunicate dall'assistito in fase di richiesta dell'indennizzo. In alternativa l'Assistito, previo rilascio di idonea manleva al Fondo ed alla Società, potrà richiedere l'invio a casa mediante posta ordinaria di assegno circolare non trasferibile di quietanza e traenza.

#### **Pagamento diretto dell'indennizzo all'Assistito**

Le indennità possono essere corrisposte dalla Società tramite il pagamento diretto entro i limiti di indennizzo previsti dalla copertura, senza applicazione di scoperti e franchigie, a condizione che l'Assistito si avvalga di uno o più dei professionisti o degli Istituti erogatori delle prestazioni facenti parte del Network e abbia richiesto autorizzazione alla Società con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi. Il preavviso non è richiesto per i soli casi di emergenza.

E' possibile effettuare la richiesta di presa in carico in assistenza diretta anche presso gli sportelli territoriali.

La Società effettua il pagamento diretto dei sinistri indennizzabili a termini di polizza secondo le condizioni della convenzione stipulata dalla Società di Servizi Previmedical S.p.A. con le Case di Cura, i professionisti e i centri clinici convenzionati.

La Società mette a disposizione il proprio Customer Care Center per la richiesta di informazioni relative sia agli Istituti e Medici convenzionati che agli ambiti e la portata delle garanzie prestate con le varie convenzioni e per il supporto medico.

La Centrale Operativa garantisce la risposta sull'esito della valutazione della richiesta di assistenza diretta, con un anticipo di almeno 7 giorni (di calendario) per le prestazioni ospedaliere, ridotti a 3 per le prestazioni extraospedaliere e per le prestazioni dentarie, rispetto alla data dell'evento. A tal fine, pertanto, l'Assistito dovrà attivarsi con congruo anticipo e comunque con almeno 48 ore (lavorative) di preavviso rispetto alla data ultima prevista per la risposta della Centrale Operativa.

Qualora la richiesta pervenga alla Centrale Operativa nei 7 giorni (di calendario), per le prestazioni ospedaliere, ridotti a 3 per le prestazioni extraospedaliere e per le prestazioni dentarie che precedono l'evento, la Centrale Operativa tuttavia garantirà comunque risposta sull'esito della valutazione della richiesta purché questa pervenga entro e non oltre le 48 ore lavorative prima dell'evento. In tal caso la risposta non potrà essere garantita dalla Centrale Operativa nei termini di preavviso sopra indicati.

Il preavviso non è richiesto per i soli casi di emergenza.

L'erogazione in regime diretto dell'indennizzo all'Assistito è, in ogni caso, subordinato al riscontro positivo dell'**assistibilità** della sua posizione risultante dalla presenza del suo nominativo all'interno dei *Flussi assistibili* acquisiti mensilmente dal Fondo e dalla Società. Qualora a seguito dell'erogazione di un indennizzo in regime di assistenza diretta la posizione dell'Assistito risultante dal successivo *Flusso assistibili* risulti non in regola con gli adempimenti contributivi, la Società non autorizzerà l'erogazione di ulteriori indennizzi in regime di assistenza diretta fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva dell'Assistito.

## **7.2 Prestazioni dentarie**

### **Pagamento diretto**

Le spese per le prestazioni odontoiatriche erogate all'Assistito in strutture sanitarie convenzionate da personale convenzionato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia. A parziale deroga di quanto disposto nel precedente alinea, si evidenzia tuttavia che per la sola prestazione di ablazione del tartaro con scaling gengivale è in ogni caso prevista l'applicazione di una franchigia nella misura indicata nell'Allegato n. 2.

Il pagamento diretto avviene a condizione che l'Assistito si avvalga di uno o più dei professionisti o degli Istituti erogatori delle prestazioni facenti parte del Network e abbia richiesto autorizzazione alla Società con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi. Il preavviso non è richiesto per i soli casi di emergenza.

E' possibile effettuare la richiesta di presa in carico in assistenza diretta anche presso gli sportelli territoriali.

La Società effettua il pagamento diretto dei sinistri indennizzabili a termini di polizza secondo le condizioni della convenzione stipulata dalla Società di Servizi Previmedical S.p.A. con le Case di Cura, i professionisti e i centri clinici convenzionati.

La Società mette a disposizione il proprio Customer Care Center per la richiesta di informazioni relative sia agli Istituti e Medici convenzionati che agli ambiti e la portata delle garanzie prestate con le varie convenzioni e per il supporto medico.

La Centrale Operativa garantisce la risposta sull'esito della valutazione della richiesta di assistenza diretta, con un anticipo di almeno 3 giorni (di calendario) rispetto alla data dell'evento. A tal fine, pertanto, l'Assistito dovrà attivarsi con congruo anticipo e comunque con almeno 48 ore (lavorative) di preavviso rispetto alla data ultima prevista per la risposta della Centrale Operativa.

Qualora la richiesta pervenga alla Centrale Operativa nei 3 giorni (di calendario) che precedono l'evento, la Centrale Operativa tuttavia garantirà comunque risposta sull'esito della valutazione della richiesta purché questa pervenga entro e non oltre le 48 ore lavorative prima dell'evento. In tal caso la risposta non potrà essere garantita dalla Centrale Operativa nei termini di preavviso sopra indicati.

Il preavviso non è richiesto per i soli casi di emergenza.

L'erogazione in regime diretto delle prestazioni odontoiatriche all'Assistito è, in ogni caso, subordinato al riscontro positivo dell'**assistibilità** della sua posizione risultante dalla presenza del suo nominativo all'interno dei *Flussi assistibili* acquisiti mensilmente dal Fondo e dalla Società. Qualora a seguito dell'erogazione di un indennizzo in regime di assistenza diretta la posizione dell'Assistito risultante dal successivo *Flusso assistibili* risulti non in regola con gli adempimenti contributivi, la Società non autorizzerà l'erogazione di ulteriori prestazioni in regime di assistenza diretta fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva dell'Assistito.

### **Pagamento indiretto struttura privata – Indennizzo all'Assistito**

Le richieste di indennità possono essere presentate dagli assistiti decorsi **30 giorni** dall'esecuzione della prestazione. Gli indennizzi vengono riconosciuti all'Assistito entro un limite massimo pari alla tariffa applicata per le medesime prestazioni dagli odontoiatri appartenenti al Network e previsti dal **Tarifario Previmedical** - Allegato n. 4 al presente documento. In tal caso agli Sportelli territoriali o alla Società on-line o tramite App mobile, dovrà pervenire la documentazione medica (modulo rimborso prestazioni odontoiatriche e relativi allegati).

La Società si riserva il diritto di richiedere le ortopanoramiche di inizio e fine cura e/o una visita medica di controllo.

L'indennizzo all'Assistito delle spese sostenute per prestazioni dentarie è, in ogni caso, subordinato al riscontro positivo della **regolarità contributiva** della sua posizione risultante dalla presenza del suo nominativo all'interno dei *Flussi assistibili* acquisiti mensilmente dal Fondo e dalla Società. Qualora a seguito dell'erogazione di un indennizzo la posizione dell'Assistito risultante dal successivo *Flusso assistibili* risulti non in regola con gli adempimenti contributivi, la Società non autorizzerà l'erogazione di ulteriori indennizzi fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva dell'Assistito.



Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN comunicate dall'assistito in fase di richiesta dell'indennizzo. In alternativa l'Assistito, previo rilascio di idonea manleva al Fondo ed alla Società, potrà richiedere l'invio a casa mediante posta ordinaria di assegno circolare non trasferibile di quietanza e traenza.

### **7.3 Elenco strutture convenzionate e guida operativa**

L'elenco delle strutture convenzionate, la tipologia e le modalità di erogazione dei servizi prestati e la relativa modulistica sono disponibili sul sito [www.rbmsalute.it](http://www.rbmsalute.it).

Il dettaglio della procedura di accesso ai regimi di assistenza diretta è indicata nella "GUIDA ALLE PRESTAZIONI SANITARIE – REGIME INDENNITARIO E REGIME DI ASSISTENZA DIRETTA".

### **Restituzione delle somme indebitamente pagate**

In caso di ricovero in istituto di cura in regime di Pagamento Diretto qualora, sia nel corso della ospedalizzazione o successivamente alla stessa, si dovesse accertare la non validità della polizza o la sussistenza di condizioni o elementi che determinano l'inoperatività della garanzia o l'inefficacia dell'assicurazione, la Società ne darà comunicazione scritta all'Assistito, il quale dovrà restituire alla Società stessa tutte le somme da questa indebitamente versate all'istituto di cura se già saldate dalla Compagnia alla struttura e/o medici convenzionati, oppure dovrà saldare direttamente sia la struttura che i medici convenzionati.

## **Sezione II**

### **PROTOCOLLO ASSISTENZA**

Inoltre gli assistiti con la presente copertura potranno beneficiare dei seguenti servizi erogati direttamente dalla Centrale Operativa senza costi aggiuntivi e nel rispetto della normativa in vigore:

#### **1. SERVIZIO DI CONSULENZA MEDICA, INFORMAZIONI SANITARIE E RICERCA DEGLI ISTITUTI DI CURA**

Qualora l'Assistito, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto con la Centrale Operativa **24 ore su 24, tutti i giorni, sabato, domenica e festivi inclusi**.

Le modalità di fornitura della consulenza medica si differenziano a seconda della natura della richiesta:

##### **a) Informazione ed orientamento medico telefonico**

Quando l'Assistito necessita di consigli medico-sanitari generici e/o di informazioni sul reperimento di medici e strutture specialistiche sul territorio nazionale ed internazionale, la Centrale Operativa mette a sua disposizione un esperto per un consulto telefonico immediato. Il servizio fornisce, inoltre, informazione sanitaria in merito a farmaci (composizione, indicazioni e controindicazioni), preparazione propedeutica ad esami diagnostici, profilassi da eseguire in previsione di viaggi all'estero. Qualora l'Assistito, successivamente al predetto consulto, necessitasse di una visita specialistica, la Centrale Operativa segnalerà il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assistito.

##### **Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni.**

##### **b) Consulenza sanitaria telefonica di alta specializzazione**

Quando, in seguito ad infortunio o malattia suscettibili di dover dar luogo a interventi di particolare complessità, l'Assistito necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in

Italia e nel mondo, la Centrale Operativa è in grado di mettere a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie.

L'équipe medica di cui la Centrale Operativa si avvale provvede, all'occorrenza, ad individuare e segnalare all'Assistito medici specialisti o centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assistito e il centro in questione avviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua.

Per una più approfondita valutazione delle condizioni di salute del paziente ed, eventualmente, individuare le strutture più appropriate per la cura dello stesso, i medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso dell'Assistito.

##### **c) Consulenza telefonica medico specialistica**

Quando l'Assistito necessita di una consulenza telefonica di carattere medico-specialistico, la Centrale Operativa della Cassa può mettere a sua disposizione un'équipe di specialisti con i quali questi può conferire direttamente per ricevere informazioni di prima necessità.

##### **Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni.**

#### **2. SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA PERMANENTE**

Quando l'Assistito, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di ricevere un riscontro nell'ambito di richieste di consulenza medica generica e specialistica (in particolare cardiologia, ginecologia, ortopedia, geriatria, neurologia e pediatria), può mettersi in contatto con la Centrale Operativa 24 ore su 24, tutti i giorni, sabato, domenica e festivi inclusi. La struttura dedicata al servizio si occupa direttamente sia dei contatti telefonici con gli assistiti che con i medici/paramedici curanti, consentendo agli assistiti di ricevere un riscontro costante attraverso un presidio medico continuativo.

Non è previsto alcun costo a carico dell'Assistito per la chiamata.

Rimangono invece a suo carico i costi per gli eventuali interventi e/o visite a domicilio, con applicazione però di tariffe comunque convenzionate.

#### **3. GESTIONE APPUNTAMENTO**

Qualora l'Assistito necessiti di una prestazione medico specialistica, di un esame diagnostico o di un ricovero, potrà usufruire della rete sanitaria convenzionata e richiedere alla Centrale Operativa un appuntamento. Dopo aver selezionato il centro convenzionato o lo specialista in base alle specifiche esigenze sanitarie e alla disponibilità dell'Assistito, la Centrale Operativa provvederà nel più breve tempo possibile a fissare un appuntamento in nome dell'Assistito, in virtù del rapporto di convenzione tra la struttura sanitaria e la Centrale Operativa, l'Assistito usufruirà sempre di un canale d'accesso privilegiato e di tariffe particolarmente favorevoli rispetto ai listini in vigore.

#### **4. CONSEGNA ESITI AL DOMICILIO**

Qualora l'Assistito si sia sottoposto ad accertamenti diagnostici e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per ritirare gli esiti in quanto affetto da gravi motivi di salute certificati dal suo medico curante e nessuno possa andare per lui, la Società, dopo aver ritirato presso l'Assistito la documentazione eventualmente necessaria per il ritiro degli esiti, provvede a recapitare gli esiti di tali accertamenti all'Assistito ed al medico da lui indicato.

Il costo degli accertamenti sostenuti resta a carico dell'Assistito.

#### **5. INVIO MEDICINALI AL DOMICILIO**

Qualora l'Assistito necessiti di medicinali regolarmente prescritti e sia oggettivamente impossibilitato ad allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal suo medico curante, la Società, dopo aver ritirato la ricetta presso l'Assistito, provvede alla consegna dei medicinali prescritti.

A carico dell'Assistito resta soltanto il costo dei medicinali.

## 6. SECOND OPINION

L'Assistito, dopo aver fornito alla Centrale Operativa la documentazione clinica in suo possesso, può ricevere un secondo parere medico dalle migliori strutture specialistiche e centri di eccellenza presenti in Italia ed all'estero, complementare rispetto ad una precedente valutazione medica.

## 7. SERVIZIO DI TUTORING

L'Assistito può disporre di un affiancamento costante e professionalmente qualificato per l'individuazione dei corretti percorsi terapeutici, per l'organizzazione di programmi di prevenzione personalizzati e per la gestione dei propri bisogni assistenziali. Il servizio è realizzato attraverso il coordinamento dei professionisti e dei mezzi resi disponibili nell'ambito della rete assistenziale e mediante l'interazione ed il costante supporto con la struttura di consulenza medica.

## 8. TRASPORTO SANITARIO, TRASFERIMENTO SANITARIO E RIENTRO SANITARIO

Qualora l'Assistito, a seguito di infortunio o malattia, abbia necessità di essere trasportato dal proprio domicilio ad un istituto di cura o ospedale o viceversa o da un istituto di cura o ospedale ad un altro, potrà chiedere il trasporto venga effettuato in forma diretta, con gestione dello stesso da parte della Centrale Operativa.

In tal caso La Compagnia garantisce il trasporto sino a un massimo di 300 km di percorso complessivo (andata e ritorno).

Non danno luogo alla prestazione i trasporti per terapie continuative.

## 9) WEEK-END IN SALUTE

La Società inoltre garantisce agli Assistiti per due week end al mese (preferenzialmente nella giornata di Sabato) la possibilità di eseguire in regime di assistenza diretta un numero massimo di 2 visite specialistiche di controllo al mese presso i Centri Autorizzati Previmedical.

Per l'attivazione della garanzia NON sarà richiesta alcuna prescrizione medica.

## CONDIZIONI DI LIQUIDAZIONE

La presente prestazione è prestata esclusivamente nel caso in cui l'Assistito si avvalga dei Centri Autorizzati Previmedical.

Carenza  
Nessuna

Franchigia/Scoperto  
Nessuna

Massimale  
Nessuno

## Allegato n. 1

<b>MASSIMALE</b>	<b>125.000,00</b>
<b>CHIRURGIA</b>	<b>Tariffa</b>
Interventi chirurgici cardiocirurgia e chirurgia vascolare	357,38
Interventi chirurgici cardiologia interventistica	222,83
Interventi chirurgici chirurgia della mammella	312,53
Interventi chirurgici chirurgia della mano	269,13
Interventi chirurgici chirurgia generale - collo	222,83
Interventi chirurgici chirurgia generale - esofago	340,01
Interventi chirurgici chirurgia generale - fegato e vie biliari	447,09
Interventi chirurgici chirurgia generale - intestino digiuno - ileo - colon - retto - ano	298,06
Interventi chirurgici chirurgia generale - pancreas - milza	386,31
Interventi chirurgici chirurgia generale - parete addominale	243,08
Interventi chirurgici chirurgia generale - peritoneo	219,93
Interventi chirurgici chirurgia generale - piccoli interventi - varie	43,41
Interventi chirurgici chirurgia generale - stomaco - duodeno	406,58
Interventi chirurgici chirurgia oro-maxillo-facciale	254,65
Interventi chirurgici chirurgia plastica ricostruttiva	208,35
Interventi chirurgici chirurgia toraco-polmonare	277,80
Interventi chirurgici chirurgia vascolare	347,25
Interventi chirurgici dermatologia - crioterapia - laserterapia	26,05
Interventi chirurgici gastroenterologia ed endoscopia digestiva	96,94
Interventi chirurgici ginecologia	245,98
Interventi chirurgici neurochirurgia	522,33
Interventi chirurgici oculistica - bulbo oculare	289,38
Interventi chirurgici oculistica - congiuntiva	49,20
Interventi chirurgici oculistica - cristallino	270,56
Interventi chirurgici oculistica - cornea	205,46
Interventi chirurgici oculistica - iride	170,74
Interventi chirurgici oculistica - muscoli	199,68
Interventi chirurgici oculistica - operazione per glaucoma	218,48
Interventi chirurgici oculistica - orbita	170,74
Interventi chirurgici oculistica - palpebre	68,00
Interventi chirurgici oculistica - retina	263,34
Interventi chirurgici oculistica - sclera	105,63
Interventi chirurgici oculistica - sopracciglio	60,78
Interventi chirurgici oculistica - trattamenti laser	72,35
Interventi chirurgici oculistica - vie lacrimali	62,21
Interventi chirurgici ortopedia e traumatologia - apparecchi gessati	33,28
Interventi chirurgici ortopedia e traumatologia - bendaggi	8,69
Interventi chirurgici ortopedia e traumatologia - interventi cruenti	125,40

Interventi chirurgici ortopedia e traumatologia - interventi incruenti	50,64
Interventi chirurgici ortopedia e traumatologia - lussazioni e fratture	59,33
Interventi chirurgici ortopedia e traumatologia tendini - muscoli - aponevrosi - nervi periferici	195,33
Interventi chirurgici ostetricia	159,16
Interventi chirurgici otorinolaringoiatria - faringe - cavo orale - orofaringe - ghiandole salivari	214,14
Interventi chirurgici otorinolaringoiatria - laringe e ipofaringe	253,20
Interventi chirurgici otorinolaringoiatria - naso e seni paranasali	211,25
Interventi chirurgici otorinolaringoiatria - orecchio	392,10
Interventi chirurgici urologia - apparato genitale maschile	237,29
Interventi chirurgici urologia - endoscopia diagnostica	53,54
Interventi chirurgici urologia - endoscopia operativa	196,78
Interventi chirurgici urologia - piccoli interventi e diagnostica urologica	20,26
Interventi chirurgici urologia - prostata	358,83
Interventi chirurgici urologia - rene	344,36
Interventi chirurgici urologia - uretere	422,49
Interventi chirurgici urologia - uretra	217,04
Interventi chirurgici urologia - vescica	364,61

<b>MASSIMALE ANNUO</b>	<b>1.000,00</b>
<b>VISITE SPECIALISTICHE</b>	<b>Tariffa</b>
Visite (Tutte)	45,19

<b>MASSIMALE ANNUO</b>	<b>8.750,00</b>
<b>ANALISI DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA</b>	<b>Tariffa</b>
<b>DIAGNOSTICA DI LABORATORIO</b>	
Esami cito/istologici/immunoistochimici (per ogni 10 esami o frazione)	22,50
Esami di laboratorio	20,63
<b>DIAGNOSTICA PER IMMAGINI</b>	
Angiografia	131,25
Densitometria mineralometria ossea (MOC)	13,13
Ecografia - Doppler - ecodoppler - colordoppler	43,13
Endoscopia	35,63
Esami radiologici	16,88
Medicina nucleare (scintigrafia) Altri organi	99,38
Medicina Nucleare apparato circolatorio	41,25
Medicina Nucleare apparato digerente	88,13
Medicina Nucleare apparato ematopoietico	24,38
Medicina Nucleare apparato osteoarticolare	31,88

Medicina Nucleare apparato respiratorio	41,25
Medicina Nucleare apparato urinario	26,25
Medicina Nucleare Fegato - vie biliari - milza	31,88
Medicina Nucleare sistema nervoso	56,25
Medicina Nucleare tiroide e paratiroide	33,75
Risonanza Magnetica	56,25
Tomografia computerizzata (TAC)	65,63
<b>DIAGNOSTICA STRUMENTALE SPECIALISTICA</b>	
Diagnostica strumentale allergologia - test in vivo	5,63
Diagnostica strumentale cardiologia	13,13
Diagnostica strumentale neurologia	31,88
Diagnostica strumentale oculistica (effettuata da medico specialista oculista)	24,38
Diagnostica strumentale otorinolaringoiatria	9,38
Diagnostica strumentale pneumologia	5,63

<b>MASSIMALE ANNUO</b>	<b>Una richiesta (anche per più prestazioni) ogni 3 anni</b>
<b>LENTI</b>	<b>Tariffa</b>
Lenti (coppia)	19,69
Lenti (confezione)	4,38

<b>MASSIMALE OGNI 3 ANNI</b>	<b>1.250,00</b>
<b>PROTESI</b>	<b>Tariffa</b>
Protesi acustica	347,81
Corsetto ortopedico	45,94
Protesi articolare	872,81
Protesi arto	518,44
Tutore di funzione arto	45,94
Tutore di riposo o posizione	13,13

<b>MASSIMALE ANNUO</b>	<b>1.250,00</b>
<b>FISIOTERAPIA</b>	<b>Tariffa</b>
Fisioterapia (terapia con mezzi fisici)	2,19
Kinesiterapia (terapia di movimento)	1,31
Onde d'urto - Trattamenti ambulatoriali per tessuti molli e per tessuti osteo - articolari	6,56
Riabilitazione	3,50

Allegato n. 2

	Condizioni di liquidazione (solo in network)
<b>ODONTOIATRIA</b>	
<b>a) Pacchetto prevenzione</b>	
Visita o visita di controllo + ablazione del tartaro	max 1 volta l'anno
Visita o visita di controllo + ablazione del tartaro + scaling e levigatura radici	max 1 volta l'anno con applicazione di una franchigia pari ad € 40,50
<b>b) Pacchetto emergenza</b>	
Visita di emergenza con eventuale prescrizione di terapia medica	max 1 volta l'anno
Trattamento di pronto soccorso endodontico manovre cliniche di accesso al sistema camerale di un dente finalizzate alla riduzione risoluzione di una sintomatologia acuta di origine endodontica	max 1 volta l'anno
Otturazione /ricostruzione temporanea: restauro provvisorio, indipendentemente dal materiale usato (massimo una volta l'anno). Può avere finalità diagnostica (in attesa di chiarificazione del quadro clinico), pre-endodontica (per consentire un efficace isolamento tramite la diga), protettiva (per ricoprire temporaneamente la cavità preparata per un intarsio), ecc.	max 1 volta l'anno

ALLEGATO n. 3

Le prestazioni elencate nel presente tariffario sono riconosciute qualora previste dal Piano Sanitario.

TARIFFARIO APPLICATO ALLE PRESTAZIONI PER LTC

Descrizione prestazione	Indennità
<b>ASSISTENZA DOMICILIARE (ASA, OSS)</b>	
Tariffa oraria diurna	10,94
Tariffa oraria notturna/festiva	13,44
<b>ASSISTENZA OSPEDALIERA (RSA)</b>	
Tariffa oraria diurna (ASA, OSS)	10,94
Tariffa oraria notturna/festiva (ASA, SS)	13,44
Tariffa notturna infermieristica (a notte per controllo e sorveglianza del riposo notturno nel caso di gravi patologie)	150,00
<b>ASSISTENZA OSPEDALIERA (Casa di Cura)</b>	
Tariffa oraria diurna (ASA, OSS)	10,94
Tariffa oraria notturna/festiva (ASA, OSS)	13,44
Tariffa notturna infermieristica (a notte per controllo e sorveglianza del riposo notturno nel caso di gravi patologie)	150,00
<b>ASSISTENZA OSPEDALIERA (CDI - Centri Diurni Integrati)</b>	
Tariffa oraria diurna (ASA, OSS)	10,94
Tariffa oraria festiva (ASA, OSS)	13,44
<b>ASSISTENZA OSPEDALIERA (CDD - Centri Diurni per persone con Disabilità)</b>	
Tariffa oraria diurna (ASA, OSS)	10,94
Tariffa oraria festiva (ASA, OSS)	13,44
<b>ASSISTENZA OSPEDALIERA (Aziende ospedaliere)</b>	
Tariffa oraria diurna (ASA, OSS)	10,94

Tariffa oraria notturna/festiva (ASA, OSS)	13,44
Tariffa notturna infermieristica (a notte per controllo e sorveglianza del riposo notturno nel caso di gravi patologie)	150,00
<b>ASSISTENZA INFERMIERISTICA E PARASANITARIA A DOMICILIO (1)</b>	
<b>Prestazioni comuni a tutte le attività assistenziali</b>	
Tariffa diurna 30 minuti	
Tariffa notturna/festiva 30 minuti	
Tariffa oraria diurna	
Tariffa oraria notturna/festiva	
Valutazione dei livelli di dipendenza del paziente a seconda di ogni necessità e bilancio delle risorse disponibili	38,25
Elaborazione e gestione del Piano di assistenza infermieristico	19,13
Misurazione di uno o più dei seguenti parametri vitali e valori (temperatura, polso arterioso, pressione arteriosa, atti respiratori, diuresi, peso corporeo, misure antropometriche) (fino a due misurazioni contemporanee)	9,56
Misurazione di uno o più dei seguenti parametri vitali e valori (temperatura, polso arterioso, pressione arteriosa, atti respiratori, diuresi, peso corporeo, misure antropometriche) (per misurazioni superiori alle due contemporanee)	19,13
Misurazione e registrazione dei riflessi pupillari o di altri riflessi	14,88
Valutazione e registrazione dello stato di coscienza	9,56
Misurazione della pressione venosa centrale, sorveglianza di cateteri venosi centrali e di altri accessi vascolari impiantati da un medico	47,81
Registrazione di ECG	14,88
Collaborazione alla effettuazione di un ECG sotto sforzo o con stimolazione farmacologica	24,44
Registrazione di altro esame	24,44
Preparazione preoperatoria di un paziente	19,13
Preparazione di materiale e strumentario	28,69
Preparazione del paziente per una pratica assistenziale e/o un esame e successiva sorveglianza	28,69
Somministrazione dei medicinali prescritti per via enterale	9,56
Somministrazione dei medicinali prescritti per via I.M.S.C.	9,56
Somministrazione dei medicinali prescritti per via topica	9,56
Somministrazione dei medicinali prescritti o di sostanze non medicinali per via inalatoria	9,56
Somministrazione dei medicinali prescritti per altra via	9,56

Perfusione - incannulare una vena superficiale delle membra o epicranica con ago o catetere venoso periferico	24,44
Perfusione - gestione di una perfusione a termine o a permanenza	9,56
Perfusione - gestione di una perfusione a termine o a permanenza (se in unica soluzione)	47,81
Perfusione in bolo	19,13
Bendaggio semplice	14,88
Bendaggio complesso	28,69
Collaborazione alla applicazione di un gesso o di un'altra immobilizzazione	14,88
Rimozione di un gesso o di altra immobilizzazione	14,88
Applicazione semplice di caldo o freddo	9,56
Posizionamento e sorveglianza del neonato in fototerapia	28,69
Medicazione semplice	19,13
Medicazione complessa	47,81
Prelievo capillare e venoso del sangue o raccolta di liquidi biologici mediante esami estemporanei (es.: stick glicemici)	19,13
Esecuzione di vaccinazioni prescritte	14,88
Raccolta sterile e non sterile di escreti o secreti (ad eccezione di quelli descritti specificatamente di seguito)	14,88
Instillazioni e irrigazioni di cavità, fistole e stomie	14,88
Esecuzione di prove allergiche	14,88
Collaborazione all'attività clinica	28,69
Collaborazione al medico in qualità di strumentista o per altre attività tecnico - strumentali (se trattasi di piccoli interventi)	47,81
Collaborazione al medico in qualità di strumentista o per altre attività tecnico - strumentali (se trattasi di prestazione complessa)	235,88
Collaborazione al medico in attività specialistica (se trattasi di piccoli interventi)	47,81
Collaborazione al medico in attività specialistica (se trattasi di prestazione complessa)	189,13
Rivalutazione domiciliare di un paziente	14,88
Toilette e vestizione della salma	106,25
<b>Prestazioni relative alla funzione respiratoria</b>	
Stimolazione della respirazione generica, cioè non nell'ambito di un programma di riabilitazione respiratoria	9,56
Controllo dell'espettorato	9,56
Mantenimento della pervietà delle vie aeree superiori, aspirazione delle secrezioni di un paziente anche se intubato o tracheotomizzato	47,81

Cura del tracheostoma e controllo della cannula di un tracheotomizzato	21,25
Ventilazione manuale strumentale o mediante maschera e controllo dell'adattamento di un paziente ad un ventilatore	47,81
Predisposizione di un ventilatore e del materiale per l'intubazione oro/naso tracheale	19,13
Pulizia e ripristino di un ventilatore e del relativo materiale d'uso	19,13
Cura di un drenaggio toracico	28,69
Cura del naso e della bocca	24,44
<b>Prestazioni relative alla funzione dell'alimentazione</b>	
Addestramento all'uso di presidi che possono facilitare l'alimentazione	19,13
Controllo e registrazione della dieta del paziente, del suo bilancio alimentare, del suo peso e del suo stato di idratazione	19,13
Educazione alla cura del seno prima e dopo l'allattamento	19,13
Preparazione e somministrazione di alimenti speciali da far assumere a mezzo sonda gastrica o pompa enterale (anche nel bambino)	47,81
Posizionamento sondino gastrico o duodenale a scopo nutrizionale, diagnostico o evacuativo	57,38
Valutazione e registrazione del liquido aspirato da una sonda gastrica	14,88
Sorveglianza e collaborazione all'igiene dentale	9,56
Preparazione e somministrazione di alimenti con biberon	14,88
Assistenza alla persona con vomito	14,88
Aiuto e sorveglianza nell'assunzione di cibo o bevande in persone con disfagia	14,88
<b>Prestazioni relative alla funzione di eliminazione</b>	
<b>Eliminazione urinaria</b>	
Controllo ed assistenza delle stomie delle vie urinarie	28,69
Applicare un catetere vescicale a permanenza	47,81
Assistenza ordinaria ad un paziente portatore di catetere vescicale	19,13
Instillazioni o irrigazioni vescicali o intrauretrali	28,69
Assistenza a un paziente sottoposto a dialisi peritoneale (a prestazione)	159,38
Gestione/assistenza ad attività emodialitiche (a prestazione)	159,38

Gestione dei presidi utilizzati per facilitare la funzione di eliminazione (es. controllo, sostituzione e rimozione delle sacche di raccolta della diuresi)	19,13
Igiene della zona genitale nella donna e nell'uomo	24,44
Controllo e cure ordinarie della pelle e/o delle mucose attorno a drenaggi, cateteri e sonde	19,13
Rieducazione vescicale	38,25
Raccolta di un campione di urine	9,56
Raccolta sterile di un campione di urine nell'uomo e nella donna mediante cateterismo estemporaneo	47,81
<b>Eliminazione intestinale</b>	
Insegnamento al paziente e/o alla famiglia di:	
- Norme di idratazione/alimentazione funzionali ad una buona eliminazione	
- Valutazione della qualità e dell'aspetto delle feci	47,81
- Protezione efficace della cute perineale in caso di diarrea o Incontinenza	
- Norme di igiene specifiche della regione perineale nella femmina e nel maschio (adulti e bambini)	
Educazione del paziente e/o della sua famiglia in caso di stomia intestinale	47,81
Insegnamento al paziente e/o alla sua famiglia all'utilizzo di mezzi e delle misure che permettono di evitare la propagazione di un contagio in caso di malattia trasmissibile per via oro-fecale	47,81
Controllo ed assistenza corrente a stomie delle vie intestinali	28,69
Clistere	38,25
Rettoclisi	57,38
<b>Traspirazione</b>	
Cure igieniche appropriate ad un'eccessiva traspirazione	19,13
<b>Prestazioni relative alla necessità di muoversi e mantenere una posizione corretta</b>	
Trasporto assistito di un paziente all'interno di una struttura sanitaria	24,44
Prevenzione non medicinale delle trombosi	47,81
Pianificazione ed esecuzione di esercizi fisici semplici	14,88
<b>Prestazioni relative alla necessità di dormire e riposarsi</b>	
Valutazione della durata e della qualità del riposo e del sonno diurno e notturno	19,13

Organizzazione di un programma di attività che tenga conto dei ritmi sonno/veglia del paziente e delle condizioni dell'ambiente	19,13
<b>Prestazioni relative alla attività di vestirsi e spogliarsi</b>	
Educazione del familiare e/o del paziente a vestirsi e svestirsi, anche con l'uso di ausili in rapporto a particolari condizioni (patologie, invalidanti, protesi)	56,31
Relazione di aiuto terapeutico in rapporto "all'immagine di se" del paziente anche rispetto all'uso di protesi	56,31
<b>Prestazioni relative alla necessità di mantenere la temperatura del corpo nei limiti normali</b>	
Controllo sorveglianza evoluzione dei segni collegati all'aumento o alla diminuzione della temperatura	19,13
Controllo dei neonati posti in incubatrice o termoculla	19,13
Sorveglianza di una ipotermia indotta a scopo terapeutico	14,88
Controllo ed intervento sull'ambiente, su altri presidi e sul paziente per regolarne la temperatura	24,44
Altre tecniche fisiche di correzione dell'ipotermia o dell'ipertermia	24,44
<b>Prestazioni relative alla necessità di essere puliti, curati e di proteggere i tessuti</b>	
Bagni terapeutici e medicati	37,19
Frizioni, impacchi, massaggi	24,44
Bagno a letto completo	37,19
Bagno in vasca/doccia in tutte le sue fasi	37,19
Toilette di una parte del corpo	19,13
Cure igieniche di apparecchi correttivi e protesi	14,88
Individuazione delle parassitosi esterne e assistenza alle persone colpite	28,69
Controllo delle lesioni cutanee dovute a fattori chimici e fisici: irradiazione, vernici, ecc.	14,88
Prevenzione delle lesioni da pressione	28,69
Trattamento e sorveglianza di ulcere cutanee croniche	47,81
<b>Prestazioni relative alla necessità di evitare i pericoli</b>	
Mappatura dei pericoli presenti in un ambiente e relative proposte di modifiche	28,69
Predisposizione di presidi atti a ridurre i pericoli	19,13
Controllo della sensibilità del malato al caldo, al freddo e al dolore	19,13
Attuazione e controllo dei metodi di immobilizzazione in sicurezza di persone che presentano alterazioni cognitive - comportamentali	19,13
Fisioterapia (a prestazione)	50,00
(1) Nel caso di 2 o più prestazioni, non verrà conteggiato il compenso per singola prestazione, ma la tariffa oraria	

## ALLEGATO n. 4

Le prestazioni elencate nel presente tariffario sono erogabili SOLO qualora previste nell'Allegato n. 2.

TARIFFARIO APPLICATO ALLE PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE	
Descrizione prestazione	Indennità
<b>IGIENE ORALE E PARODONTOLOGIA</b>	
Ablazione tartaro	37,50
Visita orale	18,75
Visita orale di controllo periodica	6,25
Levigatura delle radici e/o curettage gengivale (per 6 denti)	62,50

## NOTA

Qualora per un elemento dentale sia stato erogato un contributo per trattamenti conservativi e/o endodontici, non sono erogabili per lo stesso elemento dentale nuovi contributi per trattamenti conservativi e/o endodontici se non trascorsi almeno diciotto mesi dalla precedente contribuzione misurati dalla data della prima fatturazione.

CCNL Area Meccanica (settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi Argentieri e affini, Odontotecnica)

Roma, 15 gennaio 2015

Tra le associazioni datoriali:

CONFARTIGIANATO Autoriparazione

CONFARTIGIANATO Metalmeccanica di Produzione

CONFARTIGIANATO Impianti

CONFARTIGIANATO Orafi

CONFARTIGIANATO Odontotecnici

CNA Produzione

CNA Installazione Impianti

CNA Servizi alla comunità/autoriparazione

CNA Artistico e tradizionale

CNA Benessere e Sanità

CASARTIGIANI

CLAAI

e

le organizzazioni sindacali dei lavoratori:

FIOM-CGIL

FIM-CISL

UILM-UIL

si è convenuto sul seguente verbale di accordo.

Le parti concordano di regolamentare come segue la disciplina dell'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 27 del CCNL, nonché l'allegato 1 relativo alla "Una Tantum".

### Nuovo Art. 27 Regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante

#### Premessa

Le parti si danno atto che nel comparto artigiano il contratto di apprendistato rappresenta tradizionalmente lo strumento privilegiato per la trasmissione delle competenze e per garantire una buona e stabile occupazione.

La seguente disciplina dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull'apprendistato professionalizzante dal "Testo Unico dell'apprendistato" D.Lgs. 167/2011 e s.m.i.

Le parti si danno atto che il contratto di apprendistato rappresenta un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla sua positiva conclusione e consolidamento della posizione a tempo indeterminato.

#### 1) Norme generali

Ai sensi del D. Lgs. 167/2011 l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, ai sensi dell'art. 1, c. 1, del D. Lgs. 167/2011, e al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali.

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge, dalle disposizioni della presente regolamentazione.

Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dalla presente regolamentazione valgono per gli apprendisti le norme del presente CCNL.

#### 2) Età di assunzione

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante giovani di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).

Ai sensi dell'art. 4, c. 1, del D.Lgs. 167/2011 per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

#### 3) Forma e contenuto del contratto

Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo di formazione; la durata del periodo di apprendistato, che coincide con il periodo di formazione; la retribuzione determinata secondo le percentuali progressive di cui al successivo punto 7; il periodo di prova; il rinvio al Piano Formativo Individuale (PFI) ai fini della definizione del percorso formativo ed ogni altra informazione che le vigenti norme di legge prevedono come obbligatoria.

Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il Piano Formativo Individuale (PFI).

Il contratto di apprendistato può essere instaurato per il conseguimento delle qualifiche operaie, intermedie ed impiegatizie presenti nelle Categorie (o Livelli) indicate nel successivo punto 6) del presente articolo e per le relative mansioni.



#### 4) Periodo di prova

Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di assunzione, non superiore ai 3 mesi.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal rapporto di lavoro senza l'obbligo del preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o le giornate di lavoro effettivamente prestate.

In caso di malattia insorta durante il periodo di prova l'apprendista ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 1 mese decorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto con le modalità del comma precedente.

#### 5) Apprendistato presso altri datori di lavoro

Il periodo di apprendistato iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi. Analogamente sarà computato per intero il periodo di apprendistato eventualmente svolto, per la qualifica e per il diploma professionale, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di detti periodi di apprendistato precedentemente prestati, l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti.

Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.

Le imprese rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e la attività per le quali sono stati effettuati nonché la formazione erogata.

La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

#### 6) Durata dell'apprendistato professionalizzante

La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi.

La durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualifica da raggiungere:

##### Settore Metallmeccanica e Installazione di Impianti

- 1° Gruppo (Cat. 1ª, 2ª, 2ª bis, 3ª)

durata: 5 anni;

- 2° Gruppo (Cat. 4ª, 5ª)

Durata: 5 anni;

##### Settore Odontotecnico

- 1° Gruppo (Cat. 1S, 1ª, 2ª, 3ª)

durata: 5 anni;

- 2° Gruppo (Cat. 4ª, 5ª)

durata: 5 anni;

##### Settore Orafo, Argentiero ed Affini

- 1° Gruppo (Cat. 1ª, 2ª, 3ª)

durata: 5 anni;

- 2° Gruppo (Cat. 4ª, 5ª)

durata: 5 anni.

Handwritten signatures and initials: R.3, AS, T, A, JTC, and others.

#### Impiegati

Per gli impiegati amministrativi di tutti i livelli di inquadramento la durata massima dell'apprendistato è di 3 anni.

Per gli impiegati tecnici la durata massima è quella prevista dai rispettivi gruppi.

Per gli impiegati addetti al centralino la durata massima è di 2 anni.

Eventuali contratti di apprendistato relativi alla 6ª Categoria, in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo, continueranno a svolgere i propri effetti fino alla loro naturale scadenza.

Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo la durata del rapporto, nella parte finale del periodo, è così ridotta:

- di 6 mesi se l'apprendista è in possesso di un titolo di studio post-obbligo attinente alla qualifica da raggiungere;
- di 12 mesi se l'apprendista è in possesso di una laurea attinente alla qualifica da raggiungere.

A tal fine, all'atto dell'assunzione, il lavoratore dovrà fornire idonea documentazione.

La riduzione di sei mesi del periodo di apprendistato professionalizzante è riconosciuta anche ai lavoratori che abbiano svolto presso la stessa impresa un periodo di stage o tirocinio di formazione e orientamento al lavoro di almeno 6 mesi.

#### 6) bis Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato

Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, in tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della vigente normativa (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 60 giorni di calendario.

Ai fini del calcolo di tale periodo saranno presi in considerazione cumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa, di durata superiore ai 15 giorni di calendario.

Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.

Resta inteso che la sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali deve essere stabilita da un apposito accordo sindacale o, in alternativa, da specifica procedura concordata tra le associazioni artigiane e le organizzazioni sindacali.

I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione retributiva dell'apprendista.

#### 7) Retribuzione

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla Retribuzione tabellare della corrispondente categoria (o livello) che verrà raggiunta al termine del periodo di apprendistato.

Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione globale di fatto dell'apprendista - per effetto delle minori trattenute contributive - potrà superare la retribuzione globale di fatto del lavoratore inquadrato nella categoria di destinazione, al netto delle ritenute previdenziali.

L'apprendista non può essere retribuito a cottimo.

Handwritten signatures and initials: AS, T, A, JTC, and others.

Progressione della retribuzione:

Gruppi	I sem	II sem	III sem	IV sem	V sem	VI sem	VII sem	VIII sem	IX sem	X sem
1°	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%
2°	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%
IMPIEGATI AMM.TIVI	70%	70%	75%	80%	85%	90%				
IMPIEGATI (CENTRALINISTI)	70%	70%	75%	80%						

*[Handwritten signature]*

#### 8) Piano Formativo Individuale (PFI)

Il piano formativo individuale, redatto in forma sintetica, definisce il percorso formativo dell'apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.

Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione, nonché il nome del tutor/referente aziendale.

Le parti allegano al presente accordo uno "schema tipo" di piano formativo individuale.

Il piano formativo individuale potrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipulazione del contratto di lavoro.

Esso potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutor/referente aziendale.

Sono fatte salve le disposizioni eventualmente previste negli accordi interconfederali regionali in materia di richiesta di parere di conformità all'Ente Bilaterale territoriale sul piano formativo individuale predisposto dall'impresa avente sede nel territorio interessato.

*[Handwritten signature]*

#### 9) Formazione dell'apprendista

Il datore di lavoro deve impartire all'apprendista la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere necessaria perché possa conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, definita dai profili formativi stabiliti dal presente contratto collettivo (allegati) o, in assenza di questi, dalle declaratorie o dai profili professionali stabiliti nel sistema di classificazione e inquadramento del presente CCNL ovvero dei profili formativi previsti dalle corrispondenti classificazioni dell'Isfol i quali dovranno, in ogni caso, essere adattati alle specificità dell'impresa. In assenza di specifici profili formativi le parti potranno prendere a riferimento quelli relativi alla professionalità più affine.

Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento *on the job*, aula, *e-learning*, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, *action learning*, visite aziendali.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

L'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l'assistenza e/o l'erogazione e/o l'attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere.

Per garantire un'adeguata formazione tecnico-professionale all'apprendista, le parti concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione, ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'impresa, è integrata, laddove prevista, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda.

L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative interne e/o esterne all'azienda.

#### Chiarimento a verbale

Le parti si danno reciprocamente atto che il datore di lavoro che assume un apprendista che abbia già ricevuto la formazione teorica iniziale in materia di sicurezza, durante un precedente periodo di apprendistato svolto presso un altro datore di lavoro, è tenuto ad erogare tale formazione solo a condizione che la nuova attività lavorativa si collochi in una diversa classe di rischio e che non siano trascorsi cinque anni dall'erogazione della stessa.

#### 9 bis) Tutor/referente aziendale

Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessario indicare il nominativo di un tutor/referente aziendale.

Il tutor/referente aziendale può essere il datore di lavoro o un familiare coadiuvante, o anche un lavoratore che, inserito nell'organizzazione dell'impresa, sia in possesso di adeguata professionalità.

#### 10) Registrazione della formazione e della qualifica

La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita saranno registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

In assenza del Libretto formativo del cittadino la registrazione della formazione potrà essere effettuata attraverso apposita dichiarazione dal datore di lavoro.

*[Handwritten signature]*

#### 11) Profili Formativi Apprendistato

Le parti concordano che i profili formativi per l'apprendistato professionalizzante sono allegati alla presente intesa.

*[Handwritten signature]*

#### 12) Ferie

All'apprendista viene riconosciuto un periodo di ferie pari a quello previsto rispettivamente per gli operai e per gli impiegati dal presente CCNL.

*[Handwritten signature]*

#### 13) Gratifica Natalizia - Tredicesima

In occasione della ricorrenza natalizia, l'impresa deve corrispondere all'apprendista considerato in servizio una gratifica pari a 173 ore.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

14) *Trattamento economico per malattia ed infortunio*

In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, per gli apprendisti trova applicazione quanto previsto rispettivamente per gli operai e per gli impiegati dal presente CCNL.

*Dichiarazione comune*

Con riferimento ai soli eventi morbosi verificatisi a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione anche per gli apprendisti assunti ai sensi delle precedenti regolamentazioni.

15) *Attribuzione della qualifica*

Al termine del periodo di apprendistato all'apprendista è attribuita la qualifica per la quale ha effettuato l'apprendistato medesimo.

16) *Disciplina del recesso*

Qualora al termine del periodo di apprendistato, che coincide con il periodo di formazione, non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 c.c. l'apprendista è mantenuto in servizio e il rapporto di lavoro prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge e da quelli introdotti e disciplinati dal presente CCNL.

17) *Decorrenza*

La regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato professionalizzante o di mestiere sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2015.

Ai contratti di apprendistato stipulati prima della data di sottoscrizione del presente accordo continua ad applicarsi la previgente normativa fino alla naturale scadenza.

18) *Disposizioni finali*

I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Sono fatte salve specifiche diverse previsioni legislative o contrattuali.

In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui al presente CCNL.

*Dichiarazione delle parti*

In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.



Handwritten signatures on page 298, including initials 'SB', 'RB', and several full names.

**Allegato 1 - Una tantum**

Ad integrale copertura del periodo di carezza contrattuale 1° gennaio 2013- 31 dicembre 2014, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario "Una Tantum" pari ad euro 420 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in quattro soluzioni: la prima pari ad euro 105 con la retribuzione di gennaio 2015, la seconda pari ad euro 105 con la retribuzione di aprile 2015, la terza pari a euro 105 con la retribuzione di luglio 2015, la quarta pari a euro 105 con la retribuzione di ottobre 2015.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "Una Tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L'importo di "Una Tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo dell'"Una Tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'"Una Tantum" non incide sugli istituti contrattuali direttivi e differiti, ivi incluso il TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "Una Tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "Una Tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2015.

Con l'erogazione dell'importo forfettario "Una Tantum" le parti dichiarano definitivamente assolta ogni spettanza economica riferita o comunque riferibile al predetto biennio, a qualsivoglia titolo.

Pertanto, le trattative per il rinnovo del CCNL saranno nuovamente avviate a partire dal prossimo mese di febbraio 2015 avendo a riferimento, ai fini economico-retributivi, il solo periodo successivo.



Handwritten signatures on page 299, including initials 'SB', 'RB', and several full names.

**CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO PER I  
DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE  
METALMECCANICHE, INSTALLATRICI DI IMPIANTI E  
DELL'AUTORIPARAZIONE DELLA REGIONE VENETO**

Il 28 luglio 2016 presso la sede di EBAV sita in Marghera Venezia

tra

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO**, rappresentata dal Presidente Luigi Curto, con l'assistenza del Segretario Regionale Francesco Giacomini, del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e del funzionario provinciale Moreno Zonta e con la presenza dei delegati dei presidenti categorie Metalmeccanica di produzione, Installazione di impianti e Autoriparazione Manrico Venturin e Roberto Cazzaro;

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, con l'assistenza del Segretario Regionale Mario Borin e del responsabile delle Relazioni Sindacali Emanuele Cecchetti

la **CASARTIGIANI Veneto** rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal segretario generale Andrea Prando, dal segretario regionale Salvatore D'Aliberti e dal responsabile regionale per le relazioni sindacali Umberto D'Aliberti;

e

la **FIM - CISL** rappresentata dal segretario regionale Massimiliano Nobis e da Daniele Cerato

la **UILM -UIL** rappresentata dal segretario regionale Carlo Biasin

è stato stipulato il presente contratto regionale di lavoro valido per i dipendenti delle imprese artigiane della regione Veneto che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL Metalmeccanici ed installatori di impianti

**INDICE**

**Art. 1** - Osservatorio regionale sulla situazione economico-sociale dell'artigianato metalmeccanico-installazione impianti-autoriparazione;

**Art. 2** - Formazione degli addetti del settore

**Art. 3** - Previdenza complementare

**Art. 4** - Prestazioni di secondo livello EBAV

**Art. 5** - Elemento Economico di secondo livello

**Art. 6** - Una Tantum

**Art. 7** - Procedura per le imprese del settore in situazione di crisi

**Art. 8** - Clausola di premialità

**Art. 9** - Regimi di orario

**Art. 10** - Accantonamento annuo in compensazione (Banca Ore)

**Art. 11** - Contratto a termine

**Art. 12** - Apprendistato

**Art. 13** - Ulteriori materie di competenza della Commissione Regionale

**Art. 14** - Efficacia della contrattazione

**Art. 15** - Decorrenza e durata del contratto collettivo regionale

**ALLEGATI**

1. Richiesta parere commissione paritetica (Contratti a Termine)
2. Comunicazione ai lavoratori utilizzo regimi orario fino a 4 mesi
3. Accordo con i lavoratori utilizzo regimi orario oltre i 4 mesi
4. Comunicazione a Commissione Paritetica per utilizzo regimi orario oltre i 4 mesi

### Premesse

- Tenuto conto che il CCRL 15 gennaio 2010 è scaduto;
- Visto che ai diversi livelli non è ancora stato definito un quadro organico di regole per l'applicazione dei premi di produttività/risultato, del welfare aziendale e della commutabilità dei premi in strumenti di welfare aziendale nel comparto artigiano;

Le parti hanno convenuto quanto segue:

#### **Art.1 OSSERVATORIO REGIONALE SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-SOCIALE DELL'ARTIGIANATO METALMECCANICO-INSTALLAZIONE IMPIANTI-AUTORIPARAZIONI**

- Le parti, riconfermando quanto previsto dalla precedente contrattazione, convengono:
- di richiedere all'Ebav la classificazione dei dati delle imprese/lavoratori del settore suddivisa nei tre grandi comparti della Meccanica, dell'Installazione Impianti e dell'Autoriparazione procedendo alle modifiche della raccolta dei dati/anagrafiche necessarie;
  - di ritrovarsi semestralmente per esaminare i dati NCE (Note Congiunturali Ebav) e/o delle altre fonti concordate tra le parti;
  - di richiedere che l'EBAV realizzi per il tramite del proprio Osservatorio, una ricerca sulle fonti esistenti in grado di assicurare in tempi rapidi, dati aggiornati sul PIL regionale e sul valore aggiunto regionale per addetto dei settori della Meccanica, Installazione Impianti ed Autoriparazione.

#### **Art.2 FORMAZIONE DEGLI ADDETTI DEL SETTORE**

Le parti concordano che la formazione e l'aggiornamento professionale degli imprenditori e dei lavoratori rappresentino un fattore indispensabile per la qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane dei settori Meccanica, Installazione Impianti e Autoriparazione.

Allo scopo le parti convengono di acquisire i dati, già analizzati dalla Commissione di cui all'art. 13, riguardanti il fabbisogno professionale dei settori sopraindicati contenute:

- nell'indagine condotta dalla bilateralità;
- nell'indagine Excelsior condotta dalle Camere di Commercio così come ampliata nel Veneto.

Ciò al fine di procedere ad un approfondito confronto sulle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale degli addetti e di concordare le azioni formative necessarie per far fronte ai fabbisogni.

Valutazioni comuni potranno tradursi in iniziative congiunte da svolgersi nei confronti della Regione Veneto al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse comunitarie, adeguare le politiche formative e l'offerta formativa alle necessità individuate.

Verrà infine richiesto all'EBAV ed a Fondartigianato di produrre i dati sul numero di corsi, ore e partecipanti effettuate negli ultimi 4 anni nei settori della Meccanica, Installazione Impianti e Autoriparazione al fine di un esame congiunto dell'attività svolta. Inoltre saranno messi a disposizione i dati dell'articolazione regionale di Fondartigianato relativi ai fabbisogni formativi delle imprese e dei lavoratori.

#### **Art. 3 PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Le recenti riforme del sistema pensionistico, che traggono origine da una più complessiva crisi del welfare in Italia ed in generale nei paesi europei, hanno modificato al ribasso le prestazioni pubbliche. Tale riduzione, anche per effetto della particolare dinamica del mercato del lavoro, rischia di avere un effetto dirompente rispetto alle aspettative di un "reddito decente" al momento del pensionamento.

Le Parti firmatarie convengono che la previdenza complementare è uno strumento indispensabile al lavoratore (ed all'imprenditore artigiano) per assicurare prestazioni integrative alle pensioni erogate dallo Stato.

Gli allarmi generatisi recentemente tra i lavoratori a seguito della recente informativa dell'INPS dimostrano come le preoccupazioni espresse da tempo dagli addetti ai lavori sulla previdenza pubblica siano oramai conosciute dalla generalità dei lavoratori.

Da sempre le iscrizioni dei dipendenti dell'artigianato alla previdenza complementare, in particolare quella di natura negoziale, rappresentano un numero esiguo.

Conseguentemente alla luce di quanto sopra esposto le Parti firmatarie si impegnano ad attivare azioni, laddove possibili congiunte, di informazione sulla previdenza complementare, da concordare a livello provinciale.

Al fine di agevolare le iscrizioni alla previdenza complementare, si conviene che il contributo a carico azienda per i dipendenti nuovi iscritti ad un Fondo di previdenza complementare di natura negoziale dell'artigianato in data successiva alla sottoscrizione del presente contratto collettivo sarà pari all'1%. Tale quota ridotta sarà valida per i primi due anni di adesione; trascorso il biennio la quota di versamento sarà adeguata al valore di 1,2%.

Per i dipendenti già iscritti rimane inalterata la quota in vigore pari all'1,2%.

Inoltre sempre nell'ottica di incrementare le iscrizioni, le parti hanno convenuto di disciplinare l'utilizzo dell'una tantum quale quota di adesione contrattuale, come meglio specificato all'art. 6 che segue.

#### **Art. 4 PRESTAZIONI DI SECONDO LIVELLO EBAV**

Le parti riconfermano i fondi di secondo livello già attivati con le intese precedenti.

**Alimentazione dei fondi di secondo livello: Contribuzioni a carico di imprese e lavoratori**

A far data dal 1.1.2016 i fondi categoriali hanno la seguente alimentazione mensile: 3,15 euro a carico ditta e 1,57 euro a carico dipendente.

FONDI	IMPRESE	LAVORATORI
Promozione	€ 1,00	€ 0,10
Formazione	€ 0,55	€ 0,21
Sussidi assistenziali	€ 0,60	€ 0,60
Professionalità	€ 0,60	€ 0,60
Ambiente e Sicurezza	€ 0,40	€ 0,06

**Utilizzo 1% destinato al Fondo di categoria metalmeccanica**

La quota dell'1% dei versamenti di primo livello è destinata ad alimentare il fondo crisi area settore.

Le risorse già accantonate fino al 31 dicembre 2013 a titolo di crisi area settore rimarranno vincolate e la relativa destinazione sarà concordata tra le parti stipulanti il presente contratto.

**Nuova prestazione EBAV**

Tenuto conto che la nuova normativa in materia di appalti andrà a modificare in maniera sensibile il comportamento delle imprese del settore sul tema e visto che andrà incrementata la percentuale delle imprese che partecipa alle gare attraverso specifici supporti, le parti convengono di prevedere un sostegno alle imprese che si avvalgono nel merito di consulenza da parte di professionisti o di servizi associativi. Tali prestazioni, che entreranno in vigore dal 1 settembre 2016, saranno attivate di anno in anno dal comitato di categoria sulla base delle risorse a disposizione. Tale nuova prestazione sarà pari al 50% dell'importo, al netto dell'IVA e di oneri accessori, e comunque non potrà superare i 150 €. La prestazione sarà erogata entro il limite massimo di € 300 per ogni annualità, al fine di incentivare la maggior partecipazione delle micro imprese artigiane.

Le parti invitano il Comitato di categoria ad analizzare l'andamento delle gestioni del Fondo categoriale e a suggerire eventuali ulteriori variazioni per migliorare l'utilizzo delle prestazioni nell'ambito di una sostenibilità complessiva.

**Art 5. ELEMENTO ECONOMICO DI SECONDO LIVELLO**

Viene istituito un elemento regionale transitorio (ERT) che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate ad operai, impiegati e quadri a decorrere dal 1° settembre 2016 e sino al 31 luglio 2017 nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro.

Livello	Valore ERT	
	Mensile	Orario
1	55,91	0,32317
2	50,75	0,29335
2bis	47,99	0,27739
3	46,20	0,26705
4	43,55	0,25173
5	42,00	0,24277
6	40,19	0,23231

A partire dal 1° agosto 2017 tale elemento decadrà, salvo accordi diversi tra le parti stipulanti il presente contratto.

Tale elemento è omnicomprendivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità.

Non avendo caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016).

Ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro nonché il periodo di astensione

obbligatoria per maternità. Inoltre la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda dovrà tener conto anche dell'ERT.

Per i soli lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante si prevede l'erogazione di un importo ERT pari ad € 30,00 mensili (0,17341 su base oraria). Tale elemento viene erogato sulla base delle stesse regole previste per gli altri dipendenti.

Il lavoratore potrà scegliere di conferire l'importo di cui sopra, anche in divenire della sua erogazione, ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell'artigianato (di seguito Fondo), in alternativa all'erogazione nel cedolino paga.

Tale versamento al Fondo avverrà quale "quota di adesione contrattuale" e non comporterà l'obbligo del contemporaneo conferimento della quota di TFR. Per i lavoratori già iscritti al Fondo la quota di adesione contrattuale si sommerà ai versamenti derivanti dalla normale contribuzione al Fondo.

Il versamento di tale quota cesserà alla medesima scadenza dell'elemento retributivo di cui sopra.

**ART. 6 UNA TANTUM**

Ai lavoratori inquadrati nella categoria di operai, impiegati e quadri in forza alla data del 1 agosto 2016 ed assunti prima del 1 luglio 2015 saranno corrisposti a titolo di una tantum per la vacanza contrattuale l'importo di 300 euro. Tale somma sarà erogata in quattro tranches di 75 euro ciascuna con le retribuzioni dei mesi di novembre 2016, febbraio 2017, aprile 2017 e luglio 2017.

L'importo di una tantum sarà proporzionalmente ridotto nei casi di contratto a part-time ed è escluso dalla base di calcolo del TFR.

Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti o indiretti derivanti dalla normativa di legge o di contratto collettivo, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Secondo consolidata prassi negoziale gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum fino a concorrenza.

Il lavoratore potrà scegliere di conferire l'importo dell'una tantum (tutto o in parte) ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell'artigianato (di seguito Fondo), in alternativa all'erogazione nel cedolino paga del mese sopraindicato.

Tale versamento al Fondo avverrà quale "quota di adesione contrattuale" e non comporterà l'obbligo del contemporaneo conferimento della quota di TFR. Per i lavoratori già iscritti al Fondo la quota di adesione contrattuale si sommerà ai versamenti derivanti dalla normale contribuzione al Fondo.

**ART. 7 PROCEDURA PER LE IMPRESE DEL SETTORE IN SITUAZIONE DI CRISI**

La seguente procedura si applica alle imprese del settore comprese nella sfera di applicazione del CCRL che subiscono una modifica strutturale del rapporto con i committenti ed a quelle nelle quali perdura da tempo una situazione di crisi finanziaria con effetti sull'occupazione.

L'impresa che si trova nelle condizioni di cui al capoverso precedente, per il tramite dell'associazione provinciale cui aderisce o conferisce mandato, invia una richiesta d'incontro alle OOSS di categoria territoriali. L'incontro dovrà essere svolto non oltre i 10 giorni successivi al ricevimento della lettera con le OOSS che hanno dato riscontro alla richiesta dell'impresa.

Durante tale incontro la ditta fornirà i dati aggiornati sull'andamento aziendale sotto il profilo economico e finanziario, le modalità con cui intende procedere alla ristrutturazione e presenterà un piano articolato di proposte volto al risanamento ed al rilancio dell'attività.

Al termine della procedura, qualora le parti presenti al tavolo trovino un'intesa sulle tematiche affrontate, sarà sottoscritto un verbale d'accordo che definisca gli interventi di tipo contrattuale concordati tra le parti.

Copia del verbale di accordo dovrà essere inviata alla Commissione di categoria di cui all'art. 13.

#### **ART. 8 CLAUSOLA DI PREMIALITÀ**

Le parti confermano che gli istituti riguardanti la gestione dell'orario di lavoro di cui agli artt. 9 e 10 nonché gli artt. 11 e 12 del presente contratto potranno essere applicati esclusivamente dalle imprese iscritte e regolarmente versanti all'Ente Bilaterale Artigianato Veneto ed a SANI IN VENETO. In mancanza di uno dei due requisiti non si potrà dar luogo all'applicazione delle suddette normative.

#### **ART. 9 GESTIONE DEI REGIMI ORARIO**

Nell'ambito delle disposizioni previste dal CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario e fermo restando l'utilizzo in alternativa agli istituti della "flessibilità" previsti dal vigente contratto nazionale, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, viene confermato quanto previsto al punto 4 del CCRL 15 gennaio 2010 in materia di regimi di orario.

##### Regimi di orario su base quadrimestrale

L'orario contrattuale di lavoro settimanale (40 ore) potrà essere realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario, previo accordo tra ditta e dipendente (Allegato 2)

Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un conto ore individuale.

Nel caso risultasse nel mese una media settimanale inferiore all'orario contrattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l'orario medio contrattuale sarà prelevata nell'ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto ore individuale, dall'accantonamento annuo di compensazione (banca ore) di cui all'articolo successivo, o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme contrattuali o di legge. Qualora l'accantonamento non sia sufficiente per far fronte alla riduzione dell'orario, si farà ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge.

Le parti convengono che a fronte di un elevato utilizzo, iniziale o anche successivo, dell'accantonamento annuo, le ore prestate eccedenti quelle normali saranno destinate

nei mesi successivi a ripristinare il medesimo accantonamento fino ad un massimo di 48 ore.

Le ore accantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno erogate con la busta paga del mese successivo alla scadenza del periodo di gestione quadrimestrale del regime di orario con l'applicazione della retribuzione corrente al momento della liquidazione, incrementata dalla maggiorazione del 30%.

Tale gestione dell'orario di lavoro sarà possibile per 4 mesi continuativi nell'arco di 12 mesi.

##### Regimi di orario superiori ai 4 mesi

L'azienda che intenda procedere ad una estensione temporale fino ai 12 mesi della compensazione di orario oltre i 4 mesi o già programmare periodi superiori ai 4 mesi, dovrà stipulare accordo scritto con i lavoratori e/o RSA ove esistenti (Allegato 3); la stessa dovrà inoltre inviare specifica comunicazione (Allegato 4) alla Commissione Paritetica, costituita presso il comitato di categoria dell'Ebav, che avrà il compito di monitorare l'andamento delle richieste, anche per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano. La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell'orario sarà vincolata all'invio di tale comunicazione alla Commissione.

Tale gestione dell'orario avverrà con le stesse modalità previste per la durata quadrimestrale, con l'unica eccezione che il saldo avverrà nel mese successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi.

I lavoratori che aderiscono a tale regime di orario con periodi superiori ai 4 mesi avranno diritto all'applicazione della tabella retributiva riportata in calce all'articolo, per il periodo indicato nella comunicazione

Fermo restando il computo massimo dei dodici mesi, la durata di tale gestione di orario potrà oltrepassare la scadenza del CCRL, fermo restando che continuerà ad essere applicata la tabella retributiva di cui al capoverso precedente.

La Commissione fornirà annualmente alle parti un elaborato contenente l'andamento delle richieste che diventerà oggetto di confronto congiunto.

La comunicazione alla Commissione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà contenere il nominativo dell'impresa, il tipo di attività svolta, il numero di dipendenti complessivamente in forza, il numero di dipendenti che hanno aderito a tale modalità di compensazione di orario.

Entro 30 gg dal ricevimento, EBAV provvederà ad inviare comunicazione dell'avvenuto ricevimento.

Qualora si ampli il numero di dipendenti a cui si applica tale compensazione, l'azienda provvederà a operare la relativa integrazione.

Tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di part time.

**Tabella retributiva aggiuntiva per i lavoratori in regime di orario oltre i 4 mesi**

Livello	Valore	
	Mensile	Orario
1	13,32	0,07699
2	12,03	0,06953
2bis	10,81	0,06248
3	10,05	0,05809
4	8,91	0,05150
5	8,30	0,04797
6	7,61	0,04398
Apprendisti	5,80	0,03352

**ART. 10 ACCANTONAMENTO ANNUO IN COMPENSAZIONE (Banca Ore)**

Fermo restando l'istituto della flessibilità e del conto ore individuale, al fine di compensare normalmente i periodi di minor attività produttiva con permessi che garantiscono al lavoratore una maggior copertura previdenziale e di retribuzione, senza per questo elevare il costo del lavoro, le parti confermano l'"Accantonamento annuo di compensazione" (BANCA ORE) che comprenderà:

- le quote orarie spettanti annualmente per festività coincidenti con la domenica ivi inclusa la festività del 4 novembre
- le quote orarie eventualmente spettanti per festività cadenti nella sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni.
- i permessi retribuiti relativi alle festività soppresse di cui al CCNL
- le 16 ore di permessi retribuiti all'anno di cui al CCNL.

Il monte ore così costituito nel corso dell'anno verrà utilizzato dall'azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite la concessione di permessi retribuiti. Il monte ore avrà maturazione per dodicesimi nell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

Nel caso di fermate collettive ai lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti etc) saranno concessi i permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fermata collettiva.

In ogni caso, del monte ore come sopra costituito, 16 ore di permessi retribuiti all'anno sono a disposizione del lavoratore per proprie esigenze personali.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo

Di norma, con la mensilità di settembre di ogni anno, saranno liquidate ai dipendenti, con la retribuzione in atto, le quote orarie del "monte ore" eccedenti le 48 ore.

**ART. 11 CONTRATTO A TERMINE**

Le parti si danno atto che l'eventuale superamento dei limiti numerici previsti dalla legge e dal CCNL, per l'assunzione di personale tramite contratto a termine, avverrà in via sperimentale fino al 31 luglio 2017 sulla base di un'apposita richiesta inoltrata dall'impresa interessata alla Commissione Regionale di settore istituita presso EBAV,

così come definita nell'art. 13. La Commissione valuterà la richiesta ed esprimerà entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa il proprio parere vincolante.

La presente normativa si applica esclusivamente alle imprese iscritte ad una delle associazioni artigiane stipulanti il presente CCRL e che sia in regola con i versamenti ad EBAV e SANI.IN.VENETO.

**ART. 12 APPRENDISTATO**

Al fine di rendere operativo il comma 4 dell'art. 47 del D. lgs. 81/2015, le parti convengono, in via transitoria e fino alla definizione di uno specifico accordo nazionale, che i lavoratori, di età superiore ai 29 anni e beneficiari di un trattamento di disoccupazione, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, possano godere, durante tutto il periodo di tirocinio, di un trattamento economico che sarà calcolato sulla retribuzione corrispondente al livello di arrivo previsto dal CCNL sulla base della percentuale più alta prevista dalle tabelle del CCNL. Si rinvia al CCNL per quanto riguarda la parte normativa, ivi compreso la disciplina dei profili formativi.

Le clausole contenute negli accordi interconfederali riguardanti il rimborso dell'assistenza sull'attività formativa si estendono anche all'apprendistato disciplinato dal presente articolo.

**ART 13. ULTERIORI MATERIE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE REGIONALE**

La Commissione, già istituita dal CCRL 15 gennaio 2010, continuerà la sua attività di monitoraggio per quanto concerne l'utilizzo dei regimi di orario ex art. 9 sopraindicato sulla base del vigente regolamento. Le parti stipulanti il presente accordo sono tenute a comunicare la conferma o la sostituzione del nominativo del proprio componente entro il 31 agosto 2016. Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo esprimeranno congiuntamente tre componenti.

Le Parti stipulanti il presente CCRL si danno atto che le competenze di detta Commissione saranno estese anche alle seguenti tematiche:

1. monitoraggio sulla previdenza complementare, mediante la raccolta di informazioni dai Fondi negoziali di previdenza complementare relative all'andamento dell'iscrizione dei lavoratori del settore metalmeccanico artigiano ;
2. monitoraggio sui percorsi formativi e sulle attività conseguentemente svolte per i dipendenti del settore acquisendo informazioni dall'ente bilaterale e da Fondartigliato;
3. attività di valutazione di cui al precedente art. 11 (contratti a termine)



**ART 14. EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE**

Gli accordi ed i contratti collettivi di categoria sottoscritti in precedenza mantengono la loro efficacia se non sostanzialmente modificati dal presente CCRL.

**ART 15. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO REGIONALE**

Il presente contratto regionale entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e scadrà il 31 luglio 2017.

Letto, confermato, sottoscritto

CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto

CNA del Veneto

CASARTIGIANI del Veneto

FIM Cisl Veneto

UILM UIL Veneto

**ALLEGATO 1 CCRL METALMECCANICI INSTALLATORI IMPIANTI 2016**

**RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE PARITETICA  
ai sensi dell'art. 9 CCRL Metalmeccanica  
(Contratti a termine)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_  
sita a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
partita IVA \_\_\_\_\_

con la presente chiede di poter assumere n. \_\_\_ lavoratori con contratto a termine per le seguenti necessità produttive:

L'azienda dichiara di essere iscritta alla seguente associazione artigiana:

L'azienda dichiara altresì, consapevole degli effetti nel caso di dichiarazione mendace, di essere in regola con i versamenti ad EBAV e a SANI.IN.VENETO.

Data \_\_\_\_\_

Firma

ALLEGATO 2 CCRL METALMECCANICI INSTALLATORI IMPIANTI 2016

Al /alla lavoratore/trice  
Sig/ra \_\_\_\_\_

COMUNICAZIONE AI LAVORATORI PER L'UTILIZZO REGIME ORARIO  
CCRL METALMECCANICI INSTALLATORI IMPIANTI ARTIGIANO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di (titolare / legale  
rappresentante) \_\_\_\_\_ della ditta  
\_\_\_\_\_ p.iva / cod. fiscale  
\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ esercente l'attività  
di \_\_\_\_\_ con in forza \_\_\_\_\_  
dipendenti ( di cui nr. \_\_ apprendisti, nr. \_\_ operai e nr. \_\_ impiegati)

Con la presente comunica alla S.V.

che intende applicare dalla data del \_\_\_\_\_ alla data del \_\_\_\_\_, i regimi di  
orario così come previsto dall'art. 9 del CCRL metalmeccanici installatori impianti  
artigiano del 28 luglio 2016.

Voglia restituire copia della presente debitamente controfirmata per ricevuta ed  
accettazione.

Data \_\_\_\_\_

Ditta \_\_\_\_\_

Il/la lavoratore/trice :  
per accettazione e ricevuta.

\_\_\_\_\_  
(data e firma)

ALLEGATO 3 CCRL METALMECCANICI INSTALLATORI IMPIANTI 2016

Tra la ditta \_\_\_\_\_  
sita in \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
e rappresentata dal/la sig/ra \_\_\_\_\_  
ed i dipendenti della medesima, i cui nomi sono riportati di seguito, visto l'art. 9 del  
CCRL 28 luglio 2016 settore metalmeccanici installatori di impianti

si conviene di adottare a decorrere dal \_\_\_\_\_ e sino al \_\_\_\_\_  
il regime di orario lì previsto con le seguenti caratteristiche:

dalla data sopraindicata l'orario contrattuale di lavoro settimanale (40 ore) sarà  
realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario.  
Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali  
retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un conto ore individuale.

Nel caso risultasse nel mese una media settimanale inferiore all'orario contrattuale, la  
quantità necessaria di ore per raggiungere l'orario medio contrattuale sarà prelevata  
nell'ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto ore individuale,  
dall'accantonamento annuo di compensazione (banca ore) di cui all'articolo successivo,  
o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti  
retributivi differiti nel rispetto delle norme *contrattuali o di legge*. Qualora  
l'accantonamento non sia sufficiente per far fronte alla riduzione dell'orario, si farà  
ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge.

Al termine del periodo le ore accantonate e non utilizzate saranno saldate con  
l'applicazione della maggiorazione del 30%.

I lavoratori che aderiscono a tale regime di orario hanno diritto durante il relativo  
periodo di applicazione all'erogazione incrementata dell'ERT come previsto dal CCRL.

L'azienda provvederà ad effettuare le comunicazioni di rito alla Commissione Paritetica.

Data \_\_\_\_\_

Il legale rappresentante  
\_\_\_\_\_

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Firma</i>

**ALLEGATO 4 CCRL METALMECCANICI INSTALLATORI IMPIANTI 2016**

Alla Commissione paritetica  
c/o Comitato Categoria Metalmeccanici  
di EBAV

**COMUNICAZIONE PER MONITORAGGIO DELL'UTILIZZO REGIMI DI ORARIO EX ART. 9 CCRL METALMECCANICI INSTALLATORI IMPIANTI ARTIGIANO 28.07.2016**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di (titolare / legale  
rappresentante) \_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
p.iva/cod. fiscale \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
cap \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ esercente l'attività di  
\_\_\_\_\_ con in forza \_\_\_\_\_ dipendenti ( di  
cui nr. \_\_\_\_\_ apprendisti, nr. \_\_\_\_\_ operai e nr. \_\_\_\_\_ impiegati)

**con la presente comunica :**

1) che intende applicare dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (date comprese), i regimi di orario così come previsto dall'art. 9 del CCRL metalmeccanici installatori impianti artigiano del 28.07.2016 al seguente numero di lavoratori:

- nr. \_\_\_\_\_ impiegati
- nr. \_\_\_\_\_ operai
- nr. \_\_\_\_\_ apprendisti.

2) che ha stipulato specifico accordo scritto con i lavoratori interessati e/o rsa ove esistenti (allegato 3).

Data

\_\_\_\_\_

Ditta

\_\_\_\_\_

[www.ebav.it](http://www.ebav.it)

**31 Gennaio**

- A51** Sostegno agli investimenti
- A52** Sostegno al consolidamento degli impianti debitori

**28 Febbraio**

- A10** Accertamenti sanitari dei dipendenti
- A65** Assunzione disabili

**31 Marzo**

- A12** Assunzione a tempo indeterminato di ex apprendisti
- A14** Innovazione
- A20** Acquisto di veicoli
- A54** Assunzione lavoratori licenziati iscritti nella lista ebav
- A58** Dipendente assente per maternità/paternità
- A66** Digitalizzazione aziendale
- A67** Digital divide

**31 Maggio**

- A21** Adeguamento strutture di rifornimento
- A22** Borsa studio per figli titolari
- A23** Acquisti e allestimenti trasporto merci
- A37** Formazione individuale aziende
- A55** Antincendio e Primo Soccorso

**30 Giugno**


- A09** Spese legali dissequestro automezzo
- A11** Qualità
- A38** Promozione individuale
- A39** Strutturazione aziende per i mercati esteri
- A57** Spese sanitarie non previste dal SSN
- A80** Emissioni vetture

**31 Luglio**

- A24** Ristorno per cig (cassa integrazione)
- A68** Stages ICT
- A85** Spese funerarie titolare
- A86** Trascrizione cessazione azienda

**! Variabile**  
Scadenza collegata a evento specifico

- A01** Calamità naturali azienda
- A07** Formazione collettiva aziende
- A08** Promozione collettiva di categoria
- A27** Formazione partecipata aziende
- A28** Iniziative speciali di promozione
- A61** Apprendistato: formazione interna assistita
- A62** Nuova imprenditoria giovanile
- A84** Perdita mansione autista dipendente



[www.ebav.it](http://www.ebav.it)

**31 Marzo**

- D10d** Protesi dentarie
- D10v** Protesi oculistiche
- D10p** Protesi ortopediche
- D10a** Protesi acustiche
- D20** Premio formazione giovani apprendisti
- D58** Sussidio scolastico
- D54** Spese sanitarie non previste dal SSN
- D62** Acquisto e ristrutturazione prima casa
- D68** Sussidio scuola

**31 Maggio**

- D22** Borsa studio per figli dipendenti
- D52** Formazione lavoratori immigrati

**30 Giugno**

- D12** Consolidamento della professionalità
- D17** Formazione individuale dipendenti
- D81** Multe per infrazione c.d.s.
- D82** Abbattimento barriere architettoniche
- D83** Spese per trasporto scolastico
- D85** Spese funerarie dipendente

**31 Luglio**

- D11f** Sussidi assistenziali Figli a carico

**31 Dicembre**

- D55** Figli minori con patologie invalidanti
- D11m** Sussidi assistenziali Maternità

**! Variabile**  
Scadenza collegata a evento specifico

- D01** Calamità naturali dipendente
- D07** Sospensione dal lavoro a seguito di ritiro patente
- D51** Sostegno al reddito per i lavoratori licenziati
- D61** Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
- D84** Perdita mansione autista dipendente





QUOTE MENSILI PER DIPENDENTE

TABELLA (F)

TIPOLOGIE AZIENDA	CAT.	Quote Bilateralità										Quote FSBA			
		QUOTA RAPPR.	QUOTA	QUOTA	QUOTA	NRS		1° Livello		2° Livello		FSBA			
		OO.AA. OO.SS.	EE.BB.RR.	QUOTA COBIS FBS	EBNA	Azienda	Dip.	Azienda	Dip.	Azienda	Dip.	Azienda	Dip.		
1 Non artigiana con contratto artigiano specifico	(1)	Vedi TAB. A										Vedi TAB. B	0,45%	0,15%	
2 Non artigiana con solo quote per Sistema Sicurezza (Cobis/FBS)	(1)			1,56											
3 Artigiana con nessuna matricola INPS (SCAU)	(1)	Vedi TAB. A										Vedi TAB. B	0,45%	0,15%	
4 Con solo quote per Sani.In.Veneto															
5 Associazione/Sindacato o Ente collegato	OA	2,60	1,04	2,28	1,56	0,17								0,45%	0,15%
	OS	2,60	1,04	2,28	1,56	0,17								0,45%	0,15%
6 Coperta da d.lgs 148/2015 (CIGO)	AE AU	2,60	1,04		1,56	0,17	0,06	1,00	4,62	0,80					
	AK	2,60	1,04		1,56	0,17	0,06	1,00	4,62	0,80	2,27	0,57			
7 Con solo Quote Bilateralità	(1)	Vedi TAB. A										Vedi TAB. B			

NOTA (1) Qualsiasi categoria presente in Tabella B

[Tabella F - Codice 6] e [Tabella F - Codice 7]:

Le imprese non artigiane già comprese nella sfera di applicazione degli ammortizzatori sociali di cui al titolo I del D. Lgs. 148/2015 (es. CIGO e CIGS) e che applicano contratti artigiani, NON sono soggette all'obbligo di versamento delle quote relative a FSBA.

Per quanto concerne i versamenti delle quote Ebav è necessario suddividere dette imprese in due tipologie:

- Aziende solo Bilateralità artigiana [Tabella F - Codice 7]:** comprende le imprese non artigiane rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi artigiani in virtù di una espressa previsione dei contratti stessi. In questo gruppo vi rientrano i seguenti settori: Odontotecnici AB Comunicazione AF Legno AI Panificatori AN Trasporto merci AR. In questi casi trovano applicazione le quote della Bilateralità come per le aziende artigiane, ma non si applica il versamento della contribuzione FSBA in quanto le imprese rientrano nel campo di applicazione della CIGO. Si precisa che all'interno del medesimo gruppo possono rientrare anche alcune aziende artigiane Marmo lapidei con cava ed aziende artigiane dell'indotto - codice AS per cui è prevista la copertura CIGO.
- Aziende d.lgs 148/2015 [Tabella F - Codice 6]:** comprende le imprese non artigiane per le quali è stato siglato dalle Parti Sociali dell'artigianato un contratto collettivo nazionale specifico (derivato dal rispettivo contratto industria). Rientrano in tale gruppo i seguenti settori: Alimentaristi, Area Moda, Chimica - Gomma - Plastica. In questi casi le aziende non dovranno versare il II livello EBAV tranne laddove sia stato siglato il contratto di II livello Veneto (allo stato attuale l'unico contratto regionale esistente è quello del settore Alimentazione PMI - codice AK).

[Tabella F - Codice 1]:

Le aziende non artigiane che NON sono comprese nella sfera di applicazione di ammortizzatori sociali di cui al titolo I del D. Lgs. 148/2015 (esempio con CSC/inquadramento INPS Terziario) e che applicano specifici CCNL/CCRL artigiani devono sempre versare le quote Bilateralità artigiana. Per quanto concerne il versamento di FSBA, tali aziende versano la quota FSBA a condizione che sia richiesta la cancellazione del codice 0J attribuito dall'INPS. Di conseguenza possono rientrare in [Tabella F - Codice 1].



QUOTE MENSILI PER DIPENDENTE DI AZIENDE ARTIGIANE

TABELLA (A)

QUOTE	A CARICO DI	IMPORTO MENSILE			
			QUOTA RAPPREZZA	NRS	EBAV
OO.AA.	Azienda	2,60			
	Azienda	1,04			
	Azienda	1,56			
EBNA	Azienda	0,17			
	Azienda	0,06			
OO.SS.	Azienda	0,06			
	Dipendente	1,00			
1° Livello	Azienda	4,62			
	Dipendente	0,80			
2° Livello	Azienda				
	Dipendente			Vedi Tabella (B)	
Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato	Azienda	0,45%			
	Dipendente	0,15%			

Quota FSBA applicata sull'imponibile previdenziale mensile del lavoratore.

TABELLA (B)

CATEGORIA ARTIGIANA	CODICE	2° Livello EBAV		
		Azienda	Dipendente	
AREA MECCANICA	Metalmeccanici	AA	3,15	1,57
	Orafi	AC	4,68	2,18
	Odontotecnici	AB	4,16	1,43
SISTEMA MODA	Tessile Abbigliamento	AE	5,35	1,06
	Pulitintolavanderie	AP	5,10	1,13
	Occhiali	AV	5,35	0,55
AREA CHIMICA	Chimica Gomma Plastica	AU	4,18	1,48
	Vetro	AL	5,18	1,48
	Ceramica	AH	7,73	2,73
AREA SERVIZI	Concia	AZ	2,83	1,07
	Acconciatura Estetica	AD	4,07	0,98
	Imprese Pulizia	AX	3,38	1,68
Settori non coperti	Alimentaristi	AM	6,73	1,43
	Panificatori	AN	4,85	0,81
	Autotrasporto	AR	11,74	0,26
	Trasporto Persone	AY	5,55	1,95
	Legno	AI	3,67	1,45
	Comunicazione (Grafici)	AF	3,61	1,80
	Marmo Lapidei	AS	0,00	0,00
	Settori non coperti	AT	0,00	0,00

## Regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato - FSBA

### Premessa

Il presente Regolamento, in conformità agli Accordi Interconfederali ed alle disposizioni contenute nell'Atto Costitutivo e nello Statuto, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato, denominato FSBA, istituito in attuazione dell'art. 27 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli Accordi Interconfederali del 10 dicembre 2015 e del 18 gennaio 2016, sottoscritti da CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CGIL, CISL, UIL, "Associati di diritto a FSBA" come previsto dallo Statuto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme dell'Atto costitutivo, dello Statuto, degli Accordi Interconfederali, dello specifico Decreto Interministeriale, nonché delle leggi vigenti.

### Art. 1 Entrata in vigore

La validità del presente Regolamento decorre dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale emanato ai sensi dell'art. 27, comma 6, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

### Art. 2 Campo di applicazione

Il Fondo si applica a tutti i dipendenti dell'artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti tra le categorie di Confartigianato, CNA, Casartigiani, Clai, CGIL, CISL, UIL, anche con meno di 6 dipendenti, cui non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Al Fondo potranno accedere anche i dipendenti delle Organizzazioni sottoscrittrici l'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, degli enti e delle società promosse, costituite o partecipate dalle stesse.

L'impresa ed i lavoratori iscritti ad EBNA sono automaticamente iscritti anche a FSBA, fatti salvi i lavoratori cui trova applicazione la normativa del Titolo I del d.lgs. n. 148/2015.

### Art. 3 Aliquota contributiva

La contribuzione ordinaria a FSBA, stabilita dall'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, è pari allo 0,60% della retribuzione imponibile previdenziale.

A partire dal 1° gennaio 2016 la contribuzione a FSBA, a carico delle imprese, è pari allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale. Dal 1° luglio 2016 tale aliquota è incrementata di un'ulteriore quota dello 0,15%, sempre calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale, a carico dei lavoratori, con trattenuta in busta paga. La decorrenza della quota a carico dei lavoratori sarà anticipata al mese di effettiva operatività del Fondo ove la stessa fosse antecedente alla data del 1° luglio 2016.

### Art. 4 Prestazioni di sostegno al reddito

Il Fondo eroga con le durate e le causali previste di seguito la prestazione di un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario di cui all'art. 30 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e la prestazione dell'assegno

di solidarietà di cui all'art. 31 del d.lgs. 148/2015, nel limite unico del vigente massimale mensile pari ad euro 971,71 (novecentosettantuno/71) e successivi adeguamenti.

Le durate delle prestazioni previste dal presente articolo sono le seguenti:

- 13 settimane per l'assegno ordinario, pari a 65 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 78 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni.
- 26 settimane per l'assegno di solidarietà, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 156 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni.

Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all'azienda.

Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione.

Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione.

Le suddette prestazioni non possono cumularsi e, nel biennio mobile, sono alternative fra loro.

### Art. 5 Causali di intervento

Ai dipendenti delle imprese di cui all'art. 2 che in presenza di Accordo sindacale preventivamente sottoscritto, secondo le procedure in essere a livello territoriale, siano sospesi dal lavoro a zero ore o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto è corrisposto l'assegno ordinario nei seguenti casi:

- a. Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
- b. Situazioni temporanee di mercato.

L'esistenza della causale di intervento sarà attestata dalle parti nell'Accordo sindacale.

Parimenti, ai dipendenti delle imprese di cui all'art. 2, in presenza di Accordo sindacale preventivamente sottoscritto, secondo le procedure in essere a livello territoriale, finalizzato ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, spetta l'assegno di solidarietà nel caso di riduzione dell'orario di lavoro.

### Art. 6 Versamento del contributo

Il versamento del contributo a FSBA viene effettuato dall'azienda per tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni in forza nel mese nell'azienda. Il versamento avviene secondo la vigente modalità, utilizzando il modello F24, rigo unico, distinto per versamento o conguaglio, con la specifica causale EBNA.

#### **Art. 7 Destinatari delle prestazioni FSBA e soggetto erogatore delle prestazioni**

L'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avviene a livello regionale attraverso l'Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di una apposita convenzione tra FSBA ed Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.

Gli Enti Bilaterali Regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano possono erogare la prestazione attraverso due distinte modalità:

- 1) attraverso l'impresa, la quale è tenuta ad inserire gli importi ricevuti nella prima busta paga utile del lavoratore avente diritto;
- 2) direttamente al lavoratore.

La scelta effettuata dagli Enti Bilaterali Regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, dovrà essere comunicata entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per l'anno 2016, la scelta dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale di riferimento.

#### **Art. 8 Documentazione richiesta per l'erogazione delle prestazioni**

La domanda di prestazione viene presentata dall'impresa a FSBA entro e non oltre 20 giorni dall'inizio effettivo della sospensione o riduzione tramite piattaforma informatica, sulla base della modulistica deliberata dal comitato direttivo di FSBA. In caso di domanda presentata oltre il ventesimo giorno dall'inizio effettivo della sospensione, la relativa prestazione decorre dal giorno effettivo della domanda.

Alla domanda dovrà essere allegato l'Accordo sindacale o la dichiarazione dell'Autorità competente attestante l'evento per situazioni climatiche, nonché copia del LUL relativo al mese antecedente la richiesta di intervento.

La domanda di prestazione genera un protocollo ed è disponibile sulla piattaforma informatica entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda.

L'azienda è tenuta a inviare a FSBA alla fine di ogni periodo di paga e comunque entro e non oltre il 20 del mese successivo, la rendicontazione relativa alle ore/giornate di lavoro non prestate dal lavoratore destinatario della prestazione. In assenza di tale documentazione il pagamento della prestazione non potrà avvenire.

#### **Art. 9 Attività istruttoria dell'Ente Bilaterale Regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano**

L'Ente Bilaterale Regionale (EBR) e delle province autonome di Trento e Bolzano riceverà dal sistema informatico di FSBA la domanda con le seguenti evidenze:

- 1) non risulta presente nel data base
- 2) presente nel data base ma non in regola
- 3) presente nel data base ed in regola.

Il sistema informativo di FSBA renderà visibili questi elementi.

Gli Enti Bilaterali Regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano interagiscono per conto di FSBA con l'impresa nell'eventualità che la situazione non sia regolare. In caso di recuperi contributivi sarà l'Ente

Bilaterale Regionale o le province autonome di Trento e Bolzano ad inserire nel sistema l'avvenuta regolarizzazione, il sistema ne terrà traccia fintanto che lo scarico automatico dei flussi INPS/Agenzia delle Entrate non si andrà a sovrapporre all'inserimento manuale fatto dall'operatore dell'EBR.

Tramite la procedura informatica con un apposito format l'impresa comunicherà mensilmente le assenze dal lavoro, che saranno prese in carico dal sistema informatico di FSBA e dagli Enti Bilaterali Regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano; il sistema verificherà che la situazione contributiva sia in regola calcolando, altresì, l'ammontare della contribuzione correlata.

Il rimborso di questa avverrà dopo la presentazione, tramite sistema, della copia del DURC (o altro documento equipollente) del periodo di competenza interessato da parte dell'azienda. La verifica della documentazione sarà effettuata dall'Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.

Quando sia il sistema che l'Ente Bilaterale Regionale approveranno la pratica, l'Ente Bilaterale Regionale liquiderà gli importi dovuti.

#### **Art. 10 Erogazioni**

Le erogazioni da parte di FSBA tramite l'Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano devono avvenire nel limite delle risorse già acquisite da FSBA relative al territorio di riferimento. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste di prestazioni, si provvederà alla liquidazione delle prestazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande.

#### **Art. 11 Calcolo delle prestazioni**

L'ammontare dell'assegno ordinario sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall'accordo sindacale nei limiti stabiliti dall'art. 30 del d.lgs.148/2015, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale, entro il limite di importo massimo mensile di € 971,71 (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti.

L'ammontare dell'assegno di solidarietà sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate nei limiti stabiliti dall'art. 31 del d.lgs. 148/2015 entro il limite di importo massimo mensile di € 971,71 (da rapportare su base oraria) per l'anno 2016 e successivi adeguamenti come da circolare Inps.

La riduzione media oraria non potrà essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stipulato.

#### **Art. 12 Condizioni per l'erogazione della prestazione (regolarità contributiva)**

Le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni:

1. regolare contribuzione a FSBA da parte dell'azienda dal 1° gennaio 2016;
2. anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni dalla data di richiesta della prestazione. I 90 giorni sono conteggiati in giorni di calendario;
3. verbale di Accordo sindacale.

In assenza delle condizioni previste nei punti 2 e 3 la domanda di prestazioni sarà rigettata da FSBA.

Nel caso di ritardo nei versamenti da parte dell'azienda/lavoratore la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale o del lavoratore.

Il controllo della regolarità contributiva viene effettuato dal sistema informatico FSBA in collaborazione con l'Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.

**Art. 13 Trasferimento, trasformazione societaria, imprese neo-costituite, mutamento natura giuridica dell'impresa**

Nel caso di trasferimento o di trasformazione societaria di azienda vengono riconosciuti i requisiti oggettivi (contribuzione aziendale) e soggettivi (anzianità aziendale del lavoratore e relativa contribuzione a FSBA) maturati prima del trasferimento/trasformazione societaria.

Nel caso di imprese neo-costituite, in deroga a quanto previsto all'art. 12, fermo restando il criterio dell'anzianità del dipendente, sarà verificata la regolarità contributiva di tali imprese nei 6 mesi successivi la costituzione dell'impresa.

Nel caso di mutamento della natura giuridica dell'impresa (es. riconoscimento della qualifica artigiana ad impresa non artigiana) vengono applicati gli stessi criteri previsti per le imprese neo-costituite.

**Art. 14 Utilizzo degli strumenti contrattuali prima della sospensione/riduzione di orario**

Prima di accedere all'utilizzo delle prestazioni FSBA, l'azienda dovrà aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi compresa la fruizione delle ferie residue. Tenuto conto che la contrattazione del comparto artigiano, sia nazionale che regionale, prevede vari strumenti contrattuali di gestione degli orari (ad esempio ROL, flessibilità, banca ore), si conviene che gli stessi (se adottati in azienda) siano utilizzati nei periodi di mancanza di lavoro precedenti all'utilizzo della prestazione FSBA. Per quanto concerne le ferie residue si intendono quelle residue dell'anno precedente.

L'Accordo sindacale dovrà attestare l'utilizzo degli strumenti contrattuali antecedentemente l'accesso alle prestazioni di FSBA.

**Art 15 Ripresa produttiva al termine della fermata**

Al termine del periodo di fermata l'azienda dovrà procedere alla ripresa produttiva in mancanza della quale dovrà restituire le prestazioni erogate da FSBA al lavoratore.

**Art. 16 Contribuzione correlata**

Il datore di lavoro provvede al versamento all'INPS della contribuzione correlata, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010 n. 183, riferita ai periodi nei quali vi è l'intervento delle prestazioni FSBA.

La relativa domanda di rimborso sarà inviata a FSBA, attraverso l'Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, corredata dalla documentazione attestante l'avvenuto versamento, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pagamento, pena la decadenza del diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 2015.

Entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta dell'azienda, completa degli allegati previsti, FSBA tramite l'Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, una volta accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 12, provvederà ad effettuare il rimborso della contribuzione correlata.

**Art. 17 Riserva finanziaria con finalità perequative**

E' costituita una riserva finanziaria per finalità perequative rispetto alle risorse territoriali, le cui quantità, causali e modalità di utilizzo saranno definite dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, in relazione all'andamento del Fondo.

**Art. 18 Rapporti tra FSBA e gli Enti Bilaterali Regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano**

I rapporti tra FSBA e gli Enti Bilaterali Regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano sono regolamentati da un'apposita convenzione.

Roma, 7 luglio 2016



**ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE  
SUL CONTRATTO DI APPRENDISTATO  
art. 43 ed art. 45 del D.LGS. 81/2015**

Il giorno 1 Settembre 2016 nella sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

**CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO**, rappresentata dal Presidente Luigi Curto, assistito dal Segretario Regionale Francesco Giacomini e dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto;

- **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Emanuele Cecchetti;

- **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Segretario Regionale Salvatore D'Aliberti e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- **CGIL regionale Veneto**, rappresentata dalla segretaria generale regionale Elena Di Gregorio, dalla segretaria regionale Tiziana Basso e da Patrizio Tonon;

- **CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Onofrio Rota, dal segretario regionale Gianfranco Refosco e da Pietro Scomparin;

- **UIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Gerardo Colamarco, dai segretari regionali Riccardo Dal Lago e Brunero Zacchei e da Giannino Rizzo;

**PREMESSO CHE**

- Il D. Lgs. 81/2015 "disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni" ha innovato rispettivamente all' art. 43 i percorsi di apprendistato per la qualifica, il diploma professionale ed il diploma di istruzione secondaria ed all'art. 45 i percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca;
- Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito, ai sensi dell'art.46, comma 1, del D. Lgs. soprarichiamato, gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 226/2005;
- La regolamentazione dell'apprendistato di primo tipo destinato alla qualifica ed il diploma professionale, per la specializzazione tecnica superiore, è rimessa

alle Regioni/provincie autonome così come previsto dall' art. 43 del D. Lgs. 81/2015;

- La Regione ha raggiunto un'intesa con le parti sociali il 21 giugno 2016 per attuare la disciplina degli standard nel Veneto per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per la qualifica, il diploma professionale ed il diploma di istruzione secondaria superiore nonché per la realizzazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca;
- Entrambe le intese sono state recepite con la DGR 1050 del 29 giugno 2016

**CONSIDERATO CHE**

- Le associazioni artigiane e le OOSS venete avevano già provveduto a disciplinare al punto B) dell'Accordo interconfederale regionale del 13 marzo 2013, le due tipologie di apprendistato derivanti dal Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167;
- Allo stato attuale non è ancora stata perfezionata una disciplina su tale materia a livello nazionale;
- Le parti firmatarie il presente accordo si sono impegnate con la Regione a valorizzare lo strumento contrattuale dell'apprendistato che ha avuto finora una diffusione limitata;
- Le parti firmatarie il presente accordo convengono altresì che la previdenza complementare è uno strumento indispensabile al lavoratore, soprattutto se apprendista, per assicurargli prestazioni integrative alle pensioni erogate dallo Stato;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti hanno concordato sulla seguente regolamentazione nel Veneto dei percorsi di apprendistato previsti dall'art. 43 e dall'art.45 D. Lgs 81/2015.

**Sfera di applicazione**

Le parti convengono che la disciplina prevista negli articoli successivi abbia efficacia per le assunzioni di apprendisti sulla base dell'art.43 o dell'art. 45 del D. Lgs. 81/2015 effettuate dalle imprese artigiane e dalle PMI che rientrano nel campo di applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dalle rispettive Confederazioni a livello nazionale.

Tale disciplina potrà essere applicata per le assunzioni, sulla base del CCNL/regolamento adottato, nelle associazioni artigiane del veneto e negli enti da loro promossi a qualsiasi livello a condizione che aderiscano, direttamente o per il tramite di una associazione provinciale, ad una associazione regionale firmataria del presente accordo.

La validità dell'accordo viene estesa anche alle strutture bilaterali dell'artigianato veneto derivanti da accordi collettivi a livello regionale.

Le parti si incontreranno nel caso di problematiche derivanti dall'applicazione della suddetta norma.

## PARTE COMUNE

### Art. 1 STATUS APPRENDISTA

Con la stipula del contratto di apprendistato ex art. 43 od ex art. 45 D. Lgs.81/2015 l'apprendista assume il doppio status di studente e lavoratore ed è tenuto ad all'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e all'obbligo di frequenza dell'attività formativa interna all'azienda ed esterna alla medesima.

### Art 2 PERCORSI FORMATIVI

Il percorso formativo si articola in periodi di formazione interna e di formazione esterna all'impresa che assumono, come previsto dalla normativa, valore di apprendimento formale. La durata di ciascuno dei due periodi è disciplinata dalla DGR 1050 del 29 giugno 2016 .

### Art. 3 STIPULA CONTRATTO APPRENDISTATO

Posto che l'azienda dev'essere in possesso dei requisiti in ordine alla capacità tecniche, strutturale formative previste dalla normativa, l'istituzione formativa ed il datore di lavoro devono sottoscrivere un Protocollo, redatto sulla base dello schema allegato 1 del Decreto Interministeriale 12/10/2015, che definisce i contenuti, la durata e l'organizzazione didattica della formazione interna ed esterna all'impresa; inoltre l'apprendista, il datore di lavoro e l'istituzione formativa sottoscrivono il PFI (piano formativo individuale) in conformità all'allegato 1.A del decreto appena citato.

Il piano formativo individuale dovrà inoltre prevedere la distinzione tra le ore di formazione interna all'azienda, quelle esterne e la durata e l'articolazione dell' orario di lavoro. L'avvio del contratto di apprendistato è subordinato alla sottoscrizione del protocollo e del piano formativo individuale.

### Art. 4 TUTOR

L'azienda nomina al proprio interno il tutor aziendale, che può essere lo stesso datore di lavoro. Le funzioni del tutor sono quelle previste dal D. LGS 81/2015 e dai relativi decreti applicativi.

### Art. 5 ARMONIZZAZIONE

Qualora sia sottoscritto un accordo nazionale sulle medesime materie, le parti si incontreranno per valutare l'eventuale armonizzazione con le norme ivi contenute.

### Art. 6 DIFFUSIONE DELL'ACCORDO

Al fine di dare massima diffusione ai contenuti dell'accordo le parti promuoveranno incontri con le istituzioni formative interessate, anche per quanto riguarda gli aspetti legati all'educazione previdenziale.

### DISCIPLINA APPRENDISTATO EX ART 43 D. LGS. 81/2015 PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA, IL DIPLOMA PROFESSIONALE ED IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA

### Art 7 ETA' DI ASSUNZIONE

Possono essere assunti con l'apprendistato di primo livello i giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni.

### Art. 8 DURATA APPRENDISTATO

La durata dell'apprendistato per le tipologie riconducibili all'art. 43 D. Lgs.81/2015 non può essere inferiore ai 6 mesi né superiore ai tre anni. Per quanto riguarda l'eventuale proroga di un anno si fa riferimento alla normativa prevista dal D. Lgs. 81/2015. In ogni caso la durata dell'apprendistato è direttamente collegata all'acquisizione della qualifica professionale o del diploma professionale o del diploma di scuola media superiore.

### Art.9 FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

Secondo quanto previsto dalla DGR 1050 del 29 giugno 2016, l'azienda sarà, da parte dell'istituzione formativa, messa a conoscenza della formazione (generale e specifica) impartita durante il periodo di formazione esterna e derivante dall'accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. Rimane a carico dell'azienda lo svolgimento della formazione/informazione riguardante le specifiche dei macchinari e dei materiali utilizzati nonché degli altri argomenti previsti dal D. Lgs. 81/08 o da altra normativa, che sarà svolto durante il periodo di formazione interna.

### Art. 10 RETRIBUZIONE APPRENDISTA

A norma del comma 7 art. 43 del D. Lgs. 81/2015, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore svolte dall'apprendista presso l'istituzione formativa (formazione esterna).

Per le ore di formazione svolte presso l'impresa (formazione interna), al lavoratore viene riconosciuta una retribuzione oraria pari al 10% di quella dovuta.

Per le ulteriori ore svolte in azienda, non rientranti nella formazione interna, le parti convengono che il trattamento economico sia determinato dall'applicazione delle percentuali indicate di seguito sulla retribuzione tabellare dei contratti di primo livello, relativa alla categoria/livello nel quale egli sarà inquadrato al termine del periodo di apprendistato.

La crescita delle percentuali è legata alla permanenza in impresa, indipendentemente dalla progressione del percorso formativo extraaziendale presso le istituzioni scolastiche o formative a ciò deputate. Solo nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi annuali, attestato dall'istituzione scolastica/formativa, si manterrà la percentuale dell'anno precedente anche nell'anno successivo.

	%
primo anno inserimento	51
secondo anno inserimento	56
terzo anno inserimento	65
quarto anno inserimento	75

Con decorrenza dal mese successivo a quello di superamento del 18° anno di età, il trattamento economico dell'apprendista sopraindicato sarà maggiorato di 5 punti percentuali.

La maturazione dei ratei degli istituti contrattuali indiretti o differiti avverrà sulla base di quanto indicato dalla contrattazione collettiva e non è prevista durante le ore di formazione (interna od esterna).

#### QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Oltre alla corresponsione della retribuzione di cui ai punti precedenti, il datore di lavoro verserà annualmente nel mese di luglio di ogni anno un importo di € 250,00, quale "quota di adesione contrattuale", ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell'artigianato (di seguito Fondo). Nel caso di rapporto di lavoro part-time, l'indennità sarà rapportata all'orario di lavoro pattuito.

Tale versamento al Fondo non comporterà il contemporaneo conferimento della quota di TFR e degli altri obblighi previsti dalla contrattazione collettiva. Per i lavoratori aderenti al Fondo la quota di adesione contrattuale si sommerà ai versamenti derivanti dalla normale contribuzione al Fondo.

#### **Art. 11 PRESTAZIONI DI WELFARE COLLETTIVO**

Prima del termine di ogni anno di apprendistato ex art. 43 il giovane può richiedere tramite gli sportelli Ebav una prestazione pari ad € 400 (dopo il primo anno), € 500 (dopo il secondo anno) ed € 600 (dopo il terzo anno).

Gli importi delle prestazioni di Ebav saranno maggiorati di una percentuale rispettivamente del 40% dopo il primo anno, del 45 % dopo il secondo anno e del 50% dopo il terzo anno in relazione al rendimento scolastico, sulla base dei risultati di apprendimento e di impegno conseguiti nella formazione esterna all'azienda e dichiarati dall'istituzione formativa, per il tramite del giovane, ad EBAV.

Le modalità applicative saranno definite dal CdA di Ebav.

#### **Art.12 SUPPORTO ALL'ATTIVITA' FORMATIVA DELL'IMPRESA**

Alle imprese che si avvalgono, per la formazione interna, delle modalità di formazione assistita previste dall'art. 4 punto A dell'accordo interconfederale regionale del 13 marzo 2013 possono richiedere la prestazione EBAV nelle diverse misure e con le stesse modalità indicate dal medesimo articolo.

#### **Art. 13 VALIDITA' DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE**

La normativa di cui ai punti precedenti si applica a tutti i percorsi di contratto di apprendistato di primo tipo previsti dall'art. 43 D. Lgs. 81/2015.

#### **Art.14 NORMA FINALE**

Al contratto di apprendistato instaurato ai sensi dell'art. 43 D. Lgs 81/2015 saranno applicate le norme previste dalla contrattazione collettiva e, per quanto non disciplinato, si farà riferimento agli art. 41, 42 e 43 del D. Lgs. 81/2015.

#### **NOTA A VERBALE**

Le parti che sottoscrivono la presente intesa condividono la necessità di arrivare ad una forte semplificazione della parte burocratica a carico dell'istituzione formativa/scolastica e dell'impresa per la stipula del contratto di apprendistato ex art. 43 del D. Lgs. 81/2015 ed in questo senso promuoveranno azioni, anche congiunte, nei confronti delle rispettive parti nazionali.

#### **DISCIPLINA EX ART 45 D. LGS. 81/2015 PER L'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA**

#### **Art. 15 ETA' DI ASSUNZIONE**

Possono essere assunti con l'apprendistato di alta formazione e ricerca i giovani di età non superiore ai 29 anni. L'età minima è legata ad ogni singola tipologia contenuta nell'art. 45 D. Lgs. 81/2015.

#### **Art. 16 DURATA APPRENDISTATO**

La durata dell'apprendistato, che non può essere inferiore ai 6 mesi, è posta in relazione alle singole fattispecie disciplinate dall'art. 45 D. Lgs. 81/2015.

#### **Art. 17 RETRIBUZIONE APPRENDISTA**

Il datore di lavoro, sulla base del comma 3 art. 45 del D. Lgs 81/2015, è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore svolte dall'apprendista presso l'istituzione formativa (formazione esterna).

Per le ore di formazione svolte presso l'impresa (formazione interna), al lavoratore viene riconosciuta una retribuzione oraria pari al 10% di quella dovuta.

Per le ulteriori ore svolte in azienda, non rientranti nella formazione interna, le parti convengono che il trattamento economico sia determinato dall'applicazione delle percentuali indicate di seguito sulla retribuzione tabellare dei contratti di primo livello, relativa alla categoria/livello nel quale egli sarà inquadrato al termine del periodo di apprendistato. La crescita delle percentuali è legata alla permanenza in impresa.

	%
primo anno inserimento	80
secondo anno inserimento	85
terzo anno inserimento	90
eventuali anni successivi al terzo	92

La maturazione dei ratei degli istituti contrattuali indiretti o differiti avverrà sulla base di quanto indicato dalla contrattazione collettiva e non è prevista durante le ore di formazione (interna od esterna).

**QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Oltre alla corresponsione della retribuzione di cui ai punti precedenti, il datore di lavoro verserà annualmente nel mese di luglio di ogni anno un importo di € 250,00, quale "quota di adesione contrattuale", ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell'artigianato (di seguito Fondo). Nel caso di rapporto di lavoro part-time, l'indennità sarà rapportata all'orario di lavoro pattuito.

Tale versamento al Fondo non comporterà il contemporaneo conferimento della quota di TFR e degli altri obblighi previsti dalla contrattazione collettiva. Per i lavoratori aderenti al Fondo la quota di adesione contrattuale si sommerà ai versamenti derivanti dalla normale contribuzione al Fondo.

**Art. 18 PRESTAZIONI DI WELFARE COLLETTIVO**

Prima del termine di ogni anno di apprendistato ex art. 45 l'apprendista può richiedere tramite gli sportelli Ebav una prestazione pari ad € 300 (dopo il primo anno), € 400 (dopo il secondo anno) ed € 500 (dopo il terzo anno).

Le modalità applicative saranno definite dal CdA di Ebav.

**Art. 19 VALIDITA' DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE**

La normativa di cui ai punti precedenti si applica a tutti i percorsi di contratto di apprendistato di terzo tipo contenuti nell'art. 45 D. Lgs. 81/2015.

**Art. 20 NORMA FINALE**

Al contratto di apprendistato instaurato ai sensi dell'art. 45 D. Lgs 81/2015 saranno applicate le norme previste dalla contrattazione collettiva e, per quanto non disciplinato, si farà riferimento agli art. 41, 42 e 45 del D. Lgs. 81/2015.

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

CGIL VENETO

CNA VENETO

CISL VENETO

CASARTIGIANI VENETO

UIL VENETO

**Allegato 1a – Schema di Piano formativo individuale**

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del piano formativo individuale e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

**PIANO FORMATIVO INVIVIDUALE (PFI)**

relativo all'assunzione in qualità di apprendista di \_\_\_\_\_

**SEZIONE 1 - DATORE DI LAVORO**

Ragione sociale	
Sede legale	
Sede operativa interessata	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Telefono	
E-mail o PEC	
Fax	
Codici ATECO attività	
CCNL utilizzato	
<b>Rappresentante legale</b>	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
<b>Tutor aziendale</b>	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Telefono	
E-mail	
Tipologia contratto	<input type="checkbox"/> dipendente a tempo determinato (scadenza contratto: __/__/__) <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> lavoratore parasubordinato/libero professionista (scadenza contratto: __/__/__) <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> dipendente a tempo indeterminato <input type="checkbox"/> titolare/socio/familiare coadiuvante
Livello di inquadramento o oggetto dell'incarico	
Anni di esperienza	

<sup>1</sup> La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto dell'apprendista

**SEZIONE 2 - ISTITUZIONE FORMATIVA**

Ragione sociale	
Sede legale	
Sede operativa di frequenza	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Telefono	
E-mail	
Fax	
Rete di appartenenza (eventuale)	
<b>Rappresentante legale</b>	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
<b>Tutor formativo (redigente il PFI)</b>	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Telefono	
E-mail	
Tipologia contratto	<input type="checkbox"/> dipendente a tempo determinato (scadenza contratto: __/__/__) <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> lavoratore parasubordinato/libero professionista (scadenza contratto: __/__/__) <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> dipendente a tempo indeterminato <input type="checkbox"/> titolare/socio/familiare coadiuvante
Livello di inquadramento o qualifica	
Anni di esperienza	

<sup>1</sup> La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto dell'apprendista

**SEZIONE 3 – APPRENDISTA<sup>2</sup>****Dati Anagrafici**

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Cittadinanza	
Numero e scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri)	
Luogo e data di nascita	
Residenza	Indirizzo e CAP _____ Comune e Provincia _____
Domicilio (se differente dalla residenza)	Indirizzo e CAP _____ Comune e Provincia _____
Telefono e Cellulare	
E-mail	

**Dati relativi ai percorsi di Istruzione e Formazione professionale**

Diploma di scuola secondaria di primo grado (anno di conseguimento e istituto scolastico)	
Diploma di istruzione secondaria superiore (tipologia, anno di conseguimento e istituto scolastico)	
Qualifica o Diploma di istruzione e formazione professionale e specializzazioni IFTS (tipologia, anno di conseguimento e istituto scolastico)	
Titoli di studio universitari, dell'AFAM e ITS (tipologia, anno di conseguimento e istituto universitario)	
Ulteriori titoli di studio, qualificazioni professionali o attestazioni di ogni ordine o grado (tipologia, anno di conseguimento e istituto rilasciante) <sup>3</sup>	
Percorsi di istruzione o formazione professionale di ogni ordine o grado non conclusi	
Ultima annualità di studio frequentata e anno di frequenza	

<sup>2</sup> In caso di apprendisti minorenni occorre integrare la sezione con le informazioni relative alle persone esercenti la potestà genitoriale<sup>3</sup> Compreso il modello relativo alla certificazione delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al DM MIUR n. 9/2010**Ulteriori esperienze**

Alternanza/Tirocini/Stage	dal ___/___/___ al ___/___/___ presso _____ descrizione _____
Apprendistato	dal ___/___/___ al ___/___/___ presso _____ inquadramento e mansioni _____
Lavoro	dal ___/___/___ al ___/___/___ presso _____ inquadramento e mansioni _____
Altro	specificare _____

**Validazione di competenze in ingresso<sup>3</sup>**

Descrizione delle modalità di erogazione del servizio di validazione	
Descrizione delle evidenze acquisite e delle valutazioni svolte	
Descrizione delle competenze validate	
Eventuale rideterminazione durata del contratto e dei contenuti del percorso in considerazione delle competenze acquisite ovvero delle mansioni assegnate nell'ambito dell'inquadramento contrattuale	

<sup>3</sup> Per "individuazione e validazione delle competenze" in coerenza con il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 si intende il processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato a norma di legge, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto formale, non formale o informale.

<b>Aspetti contrattuali</b>	
Data di assunzione	
Tipologia del percorso	<input type="checkbox"/> apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (specificare _____) <input type="checkbox"/> apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89 e relativi decreti applicativi (specificare _____) <input type="checkbox"/> apprendistato finalizzato al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (specificare _____) <input type="checkbox"/> apprendistato per il corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui al capo III, articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 <input type="checkbox"/> apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (specificare _____) <input type="checkbox"/> apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualificazione dell'alta formazione professionale regionale (specificare _____) <input type="checkbox"/> apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di tecnico superiore di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (specificare _____) <input type="checkbox"/> apprendistato per attività di ricerca (specificare _____) <input type="checkbox"/> apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche (specificare _____)
Durata del contratto (in mesi) <sup>3</sup>	
CCNL applicato	
Inquadramento contrattuale	In ingresso _____ A conclusione di contratto _____
Mansioni	
Tipologia del contratto	<input type="checkbox"/> Tempo pieno <input type="checkbox"/> Tempo parziale (specificare _____)

<sup>3</sup> La durata del contratto di apprendistato è di norma definita in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire

**SEZIONE 4 - Durata e articolazione annua della formazione interna ed esterna**

La sezione andrà replicata per ogni annualità formativa prevista per il percorso

[PRIMA/SECONDA...] ANNUALITÀ dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**4.1 Risultati di apprendimento della formazione interna**

Unità di apprendimento <sup>4</sup>	Descrizione <sup>5</sup>	Modalità di erogazione	Ore di formazione o Crediti formativi
		<input type="checkbox"/> in aula <input type="checkbox"/> on the job <input type="checkbox"/> action learning <input type="checkbox"/> e-learning/fad <input type="checkbox"/> esercitazione individuale <input type="checkbox"/> esercitazione di gruppo <input type="checkbox"/> visite aziendali <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	
		<input type="checkbox"/> in aula <input type="checkbox"/> on the job <input type="checkbox"/> action learning <input type="checkbox"/> e-learning/fad <input type="checkbox"/> esercitazione individuale <input type="checkbox"/> esercitazione di gruppo <input type="checkbox"/> visite aziendali <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	
<b>Totale formazione interna (A)</b>			
<b>Monte ore/monte ore per numero complessivo dei crediti formativi (B)</b>			
<b>Percentuale formazione interna (B/A*100)</b>			

<sup>4</sup> In questa colonna vanno inserite le competenze ovvero le discipline in cui si articola la descrizione della qualificazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e, in prospettiva, con riferimento al costituendo Repertorio nazionale dei titoli di istruzione di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.

<sup>5</sup> In questa colonna si descrivono le abilità e conoscenze riferite all'unità di apprendimento, esplicitando la/e competenza/e laddove non sia espressa nella colonna precedente.

**4.2 Risultati di apprendimento della formazione esterna**

Unità di apprendimento <sup>4</sup>	Descrizione <sup>5</sup>	Modalità di erogazione	Ore di formazione o Crediti formativi
		<input type="checkbox"/> in aula <input type="checkbox"/> on the job <input type="checkbox"/> action learning <input type="checkbox"/> e-learning/fad <input type="checkbox"/> esercitazione individuale <input type="checkbox"/> esercitazione di gruppo <input type="checkbox"/> visite aziendali <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	
		<input type="checkbox"/> in aula <input type="checkbox"/> on the job <input type="checkbox"/> action learning <input type="checkbox"/> e-learning/fad <input type="checkbox"/> esercitazione individuale <input type="checkbox"/> esercitazione di gruppo <input type="checkbox"/> visite aziendali <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	
<b>Totale formazione esterna (C)</b>			
<b>Monte ore/monte ore di lezione frontale per numero dei crediti formativi (B)</b>			
<b>Percentuale formazione esterna (B/C*100)</b>			

## METALMECCANICI - INSTALLATORI DI IMPIANTI-AUTORIPARATORI ARTIGIANI

in vigore al 1.11.2016

### 4.3 Durata e articolazione dell'orario di lavoro

Mansioni di cui al CCNL applicato	Competenze correlate	Ore di lavoro
<b>Totale (D)</b>		
<b>Monte ore lavoro annuo (E)</b>		

Durata oraria giornaliera media <sup>6</sup>	
Ripartizione delle ore di formazione esterna da dettagliare, a seconda della frequenza, in base alla settimana, al mese o all'anno lavorativo.	

<sup>6</sup> Al netto delle pause meridiane.

<b>RIEPILOGO [PRIMA/SECONDA...] ANNUALITA'</b>
Totale formazione interna (A)
Totale formazione esterna (C)
Totale formazione formale (A+C)
Monte ore (B) = (A+C)
<b>Monte ore lavoro annuo (E) = (A+C+D)<sup>7</sup></b>

<sup>7</sup> Calcolo applicabile solo nei casi di valorizzazione in ore della formazione formale, non nei casi di valorizzazione in crediti.

DIVISORE 173  
MENSILITA' 13



LIVELLI	1 Imp.	2a Imp.	2b Imp. O.S. p.	3 Imp. O.S. p.	4 Imp. Op. Sp.	5 Imp. Op. Qual.	6 Imp. Op. Com.
retribuzione tabellare	M 1692,63 O	1574,93	1487,12 (8,59607)	1429,98 (8,26578)	1347,81 (7,79081)	1298,12 (7,50358)	1237,88 (7,15538)
I.R.R. Incremento Retributivo Regionale	M 70,75 O	62,49	56,29 (0,32538)	52,16 (0,30150)	46,48 (0,26867)	43,38 (0,25075)	39,77 (0,22988)
E.R.R. Elemento Retributivo Regionale	M 0,44 O	0,44	0,44 (0,00254)	0,44 (0,00254)	0,44 (0,00254)	0,44 (0,00254)	0,44 (0,00254)
<b>Totale</b>	M <b>1.763,82</b> O	<b>1.637,86</b>	<b>1.543,85</b> <b>(8,92399)</b>	<b>1.482,58</b> <b>(8,56983)</b>	<b>1.394,73</b> <b>(8,06202)</b>	<b>1.341,94</b> <b>(7,75688)</b>	<b>1.278,09</b> <b>(7,38780)</b>
livelli ccnl meccanica	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2b</b>	<b>3</b>	<b>4 spec</b>	<b>5 qual</b>	<b>6 com</b>
scatti 5 biennali dal 27.11.1997 vedi ccnl	<b>32,94</b>	<b>29,08</b>	<b>26,13</b>	<b>24,29</b>	<b>21,72</b>	<b>20,25</b>	<b>18,40</b>
prova impiegati	<b>3 mesi</b>	<b>3 mesi</b>	<b>3 mesi</b>	<b>3 mesi</b>	<b>3 mesi</b>	<b>3 mesi</b>	<b>3 mesi</b>
prova operai			<b>6 settimane</b>	<b>6 settimane</b>	<b>6 settimane</b>	<b>4 settimane</b>	<b>4 settimane</b>

**ELEMENTO REGIONALE TRANSITORIO ERT ( art.5 CCRL del 28.7.2016 ).** Ai lavoratori del settore artigiano della Meccanica, Installazione Impianti e nell'Autoriparazione, dal 1.9. 2016 e fino al 31.7.2017 sarà erogato un elemento economico regionale di settore per le ore effettivamente lavorate il cui importo è espresso nella TABELLA A che segue. Ai fini dell'erogazione sono considerate come lavorate anche le ore di permesso retribuito per assemblea e le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale integrativo di lavoro, nonché il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Dovrà inoltre tener conto dell' ERT, la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda. Non avendo caratteristiche di premio di produttività, tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015. L'ERT è escluso ai fini del computo del TFR, è onnicomprensivo ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità. Per i soli lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante è possibile scegliere di conferire l'importo dell'ERT ad un Fondo di previdenza complementare contrattuale come quota di adesione contrattuale (non comporta l'obbligo di conferimento della quota di TFR) aggiuntiva ai versamenti derivanti dalla normale contribuzione al Fondo.

### EROGAZIONE ERT DAL 1.9.2016 AL 31.7.2017

TABELLA A			TABELLA B		NOTE TABELLA B: (1)gli importi aggiuntivi erogati a titolo di ERT esposti in tabella. B vanno corrisposti solo dalle ditte che applicano il regime d'orario flessibile per periodi superiori ai 4 mesi avendolo notificato alla Commissione Paritetica Regionale di categoria -vedi art.9 CCRL 28.7.2016 (2) in busta paga gli importi di ERT della TAB.B vanno tenuti esposti in modo distinto da quelli della TAB.A, ai quali si aggiungono con dicitura "ERT art. 9 CCRL 28.7.2016"; (3) il periodo di erogazione di tale importo aggiuntivo coincide con il periodo di gestione di regime di orario superiore a 4 mesi programmato dall'azienda, che potrà essere applicato oltre la scadenza del ccrl, nel limite massimo di 12 mesi.
Per tutte le ditte rientranti nel campo di applicazione del ccrl (art. 5 ccrl del 28.7.2016)			aggiuntiva solo per ditte che attuano flessibilità (art 9 ccrl 28.7.2016 )		
LIVELLI	mensile	orario	mensile	orario	
1	55,91	0,32317	13,32	0,07699	
2	50,75	0,29335	12,03	0,06953	
2bis	47,99	0,27739	10,81	0,06248	
3	46,20	0,26705	10,05	0,05809	
4	43,55	0,25173	8,91	0,05150	
5	42,00	0,24277	8,30	0,04797	
6	40,19	0,23231	7,61	0,04398	
Apprendisti	30,00	0,17341	5,80	0,03352	

### UNA TANTUM - ART. 6 CCRL 28.7.2016 per lavoratori assunti prima del 1.7.2015 e in forza al 1.8.2016 (esclusi apprendisti)

PERIODO PAGA	IMPORTO TRANCHE	Importo Una Tantum pari a 300 euro lordi erogato in 4 tranches nelle paghe dei mesi riportati in tabella. Ai lavoratori il cui rapporto di lavoro cessa anticipatamente rispetto ai periodi di erogazione viene erogato l'intero importo. E' escluso dalla base di calcolo del TFR, è comprensivo di ogni istituto retributivo diretto, indiretto, differito di origine legale o contrattuale. Non spetta agli apprendisti. E' possibile conferire l'importo Una Tantum ad un Fondo di previdenza complementare contrattuale come quota di adesione contrattuale (non comporta l'obbligo di conferimento della quota di TFR aggiuntiva ai versamenti derivanti dalla normale contribuzione al Fondo.
nov-16	75,00	Importo Una Tantum pari a 300 euro lordi erogato in 4 tranches nelle paghe dei mesi riportati in tabella. Ai lavoratori il cui rapporto di lavoro cessa anticipatamente rispetto ai periodi di erogazione viene erogato l'intero importo. E' escluso dalla base di calcolo del TFR, è comprensivo di ogni istituto retributivo diretto, indiretto, differito di origine legale o contrattuale. Non spetta agli apprendisti. E' possibile conferire l'importo Una Tantum ad un Fondo di previdenza complementare contrattuale come quota di adesione contrattuale (non comporta l'obbligo di conferimento della quota di TFR aggiuntiva ai versamenti derivanti dalla normale contribuzione al Fondo.
feb-17	75,00	
apr-17	75,00	
lug-17	75,00	
TOTALE	300,00	

### SEZIONE 5 – Valutazione degli apprendimenti

Criteri e modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le relative misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio

[Luogo e data]

Firma dell'apprendista<sup>8</sup>

Firma del legale  
rappresentante dell'istituzione  
formativa

Firma del datore di lavoro

<sup>8</sup> In caso di apprendisti minorenni occorre integrare con la firma delle persone esercenti la potestà genitoriale



APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART.44 d.lgs.81/15 OPERAI E IMPIEGATI TECNICI						
1° GRUPPO	durata min. 6 mesi /max 60 mesi			TOTALE	TOTALE	
	QUALIFICAZIONE FINALE DA CONSEGUIRE	mesi	%	RETRIBUZIONE TABELLARE+ ERR 100%	orario	mese
1 categoria finale impiegati tecnici non puramente amministrativi	1-->12	70	6,85134	6,85134	6,85134	1.185,28
	13-->18	75	7,34053	7,34053	7,34053	1.269,91
	19-->24	78	7,63405	7,63405	7,63405	1.320,69
	25-->30	80	7,82973	7,82973	7,82973	1.354,54
	31-->36	85	8,31893	8,31893	8,31893	1.439,18
	37-->42	88	8,61245	8,61245	8,61245	1.489,95
	43-->48	92	9,00381	9,00381	9,00381	1.557,66
	49-->60	100*	9,43844	9,43844	9,43844	1.632,85
	1-->12	70	6,37509	6,37509	6,37509	1.102,89
	13-->18	75	6,83027	6,83027	6,83027	1.181,64
2 categoria finale impiegati direttivi o tecnici non puramente amministrativi	19-->24	78	7,10338	7,10338	7,10338	1.228,89
	25-->30	80	7,28546	7,28546	7,28546	1.260,38
	31-->36	85	7,74064	7,74064	7,74064	1.339,13
	37-->42	88	8,01375	8,01375	8,01375	1.386,38
	43-->48	92	8,37789	8,37789	8,37789	1.449,38
	49-->60	100*	8,78230	8,78230	8,78230	1.519,34
	1-->12	70	6,01979	6,01979	6,01979	1.041,42
	13-->18	75	6,44960	6,44960	6,44960	1.115,78
	19-->24	78	6,70748	6,70748	6,70748	1.160,39
	25-->30	80	6,87940	6,87940	6,87940	1.190,14
2 bis categoria finale impiegati tecnici non puramente amministrativi : operai	31-->36	85	7,30920	7,30920	7,30920	1.264,49
	37-->42	88	7,56708	7,56708	7,56708	1.309,11
	43-->48	92	7,91093	7,91093	7,91093	1.368,59
	49-->60	100*	8,29278	8,29278	8,29278	1.434,65
	1-->12	70	5,78859	5,78859	5,78859	1.001,43
	13-->18	75	6,20188	6,20188	6,20188	1.072,93
	19-->24	78	6,44985	6,44985	6,44985	1.115,82
	25-->30	80	6,61517	6,61517	6,61517	1.144,42
	31-->36	85	7,02846	7,02846	7,02846	1.215,92
	37-->42	88	7,27643	7,27643	7,27643	1.258,82
3 categoria finale impiegati tecnici non puramente amministrativi : operai	43-->48	92	7,60706	7,60706	7,60706	1.316,02
	49-->60	100*	7,97424	7,97424	7,97424	1.379,54
	1-->12	70	5,45611	5,45611	5,45611	943,91
	13-->18	75	5,84565	5,84565	5,84565	1.011,30
	19-->24	78	6,07937	6,07937	6,07937	1.051,73
	25-->30	80	6,23519	6,23519	6,23519	1.078,69
	31-->36	85	6,62473	6,62473	6,62473	1.146,08
	37-->42	88	6,85846	6,85846	6,85846	1.186,51
	43-->48	92	7,17009	7,17009	7,17009	1.240,43
	49-->60	100*	7,51617	7,51617	7,51617	1.300,30
2° GRUPPO	1-->12	70	5,25505	5,25505	5,25505	909,12
	13-->18	75	5,63023	5,63023	5,63023	974,03
	19-->24	78	5,85534	5,85534	5,85534	1.012,97
	25-->30	80	6,00541	6,00541	6,00541	1.038,94
	31-->36	85	6,38059	6,38059	6,38059	1.103,84
	37-->42	88	6,60570	6,60570	6,60570	1.142,79
	43-->48	92	6,90584	6,90584	6,90584	1.194,71
	49-->60	100*	7,23916	7,23916	7,23916	1.252,38

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART.44 d.lgs.81/15 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI					
1° GRUPPO	durata min. 6 mesi /max 36 mesi			TOTALE ORA	TOTALE MESE
	QUALIFICAZIONE FINALE DA CONSEGUIRE	mesi	%	RETRIBUZIONE TABELLARE+ ERR 100%	
1 categoria finale impiegati amministrativi (n.b. categoria finale prevista solo nella meccanica di produzione, non nell'autoriparazione e installazione impianti)	1-->12	70	6,85134	6,85134	1.185,28
	13-->18	75	7,34053	7,34053	1.269,91
	19-->24	80	7,82973	7,82973	1.354,54
	25-->30	85	8,31893	8,31893	1.439,18
	31-->36	90	8,80813	8,80813	1.523,81
	1-->12	70	6,37509	6,37509	1.102,89
2 categoria finale impiegati amministrativi	13-->18	75	6,83027	6,83027	1.181,64
	19-->24	80	7,28546	7,28546	1.260,38
	25-->30	85	7,74064	7,74064	1.339,13
	31-->36	90	8,19582	8,19582	1.417,88
	1-->12	70	6,01979	6,01979	1.041,42
2 bis categoria finale impiegati amministrativi : n.b. categoria finale prevista solo nella meccanica di produzione e installazione impianti (no autoriparazione)	13-->18	75	6,44960	6,44960	1.115,78
	19-->24	80	6,87940	6,87940	1.190,14
	25-->30	85	7,30920	7,30920	1.264,49
	31-->36	90	7,73901	7,73901	1.338,85
3 categoria finale impiegati amministrativi	1-->12	70	5,78859	5,78859	1.001,43
	13-->18	75	6,20188	6,20188	1.072,93
	19-->24	80	6,61517	6,61517	1.144,42
	25-->30	85	7,02846	7,02846	1.215,92
	31-->36	90	7,44175	7,44175	1.287,42
2° GRUPPO	durata min. 6 mesi /max 36 mesi (24 mesi max per centralinisti)			TOTALE ORA	TOTALE MESE
	QUALIFICAZIONE FINALE DA CONSEGUIRE	mesi	%	RETRIBUZIONE TABELLARE+ ERR 100%	
4 categoria finale impiegati amministrativi	1-->12	70	5,45611	5,45611	943,91
	13-->18	75	5,84565	5,84565	1.011,30
	19-->24	80	6,23519	6,23519	1.078,69
	25-->30	85	6,62473	6,62473	1.146,08
	31-->36	90	7,01427	7,01427	1.213,47
5 categoria finale impiegati amministrativi	1-->12	70	5,25505	5,25505	909,12
	13-->18	75	5,63023	5,63023	974,03
	19-->24	80	6,00541	6,00541	1.038,94
	25-->30	85	6,38059	6,38059	1.103,84
	31-->36	90	6,75577	6,75577	1.168,75



C - L		Divisore orario 173		mensilità 13			divisore giornaliero 26	
		1S Od.tec. Imp.tec. mans.dir.	1 Od.Tec. Imp.conc. dir.	2 Imp.conc. Od.Tec. Op.S.prov.	3 Imp.amm. Od.Tec. Op.Sp.	4 Imp.Ord. Od.tec. Op.Q.	5 Imp.esec. Imp.1°ass. Oper.	6 Op.com.
<b>Retribuzione tabellare</b>	M	1756,04	1588,16	1504,36	1359,89	1280,41	1226,27	1179,85
	O			(8,69572)	(7,86064)	(7,40121)	(7,08827)	(6,81994)
Incr. Retrib. Regionale + Elemento Retributivo Regionale	M	37,37	32,20	29,36	24,45	22,13	20,58	19,29
	O			(0,16971)	(0,14133)	(0,12792)	(0,11896)	(0,11150)
<b>Totale</b>	M	<b>1.793,41</b>	<b>1.620,36</b>	<b>1.533,72</b>	<b>1.384,34</b>	<b>1.302,54</b>	<b>1.246,85</b>	<b>1.199,14</b>
	O			(8,86543)	(8,00197)	(7,52913)	(7,20723)	(6,93145)
scatti 5 biennali vedi ccnl		<b>35,43</b>	<b>29,95</b>	<b>27,04</b>	<b>22,27</b>	<b>19,84</b>	<b>18,36</b>	<b>16,69</b>

Settore Orafi - Argentieri - Gioiellieri ed affini  
Retribuzioni in vigore al 1.11.2016

C - L		Divisore orario 173		mensilità 13			divisore giornaliero 26	
		1 Imp	2 Imp Op.S	3 Imp. Op.S.	4 Imp. Op.Sp.	5 Imp. Op.Q.	6 Imp. Op.Com.	
<b>Retribuzione tabellare</b>	M	1694,07	1578,32	1436,68	1351,22	1299,32	1231,91	
	O		(9,12324)	(8,30451)	(7,81052)	(7,51052)	(7,12087)	
Incremento Retributivo Regionale che ingloba ERR	M	71,01	63,27	53,45	48,03	44,93	41,32	
	O		(0,36572)	(0,30896)	(0,27763)	(0,25971)	(0,23884)	
<b>Totale</b>	M	<b>1.765,08</b>	<b>1.641,59</b>	<b>1.490,13</b>	<b>1.399,25</b>	<b>1.344,25</b>	<b>1.273,23</b>	
	O		(9,48896)	(8,61347)	(8,08815)	(7,77023)	(7,35971)	
5 scatti biennali vedi ccnl		<b>33,57</b>	<b>29,79</b>	<b>24,95</b>	<b>22,31</b>	<b>20,68</b>	<b>18,51</b>	

## PRESENTAZIONE DEL COBIS TREVISO

Il Cobis Treviso è l'articolazione provinciale del comitato paritetico regionale nato dall'accordo del 2003 tra Confartigianato, Cna, Casartigiani e Cgil, Cisl e Uil per incentivare, coordinare e veicolare azioni positive sulla sicurezza nei luoghi di lavoro a favore dei dipendenti e dei titolari che quotidianamente operano in uno dei vari settori contrattuali del sistema artigiano non edile. (meccanica-impiantisti-autoriparatori, legno-arredo, tessile-abbigliamento-calzatura, trasporto, chimica gomma-plastica- ecc.).

Un impegno concreto per la sicurezza nei posti di lavoro che si rivolge nella Provincia di Treviso verso le circa 6.500 aziende artigiane con dipendenti (34 mila in Veneto) e i circa 28 mila dipendenti che vi lavorano (140 mila in Veneto). In ciascuna Provincia del Veneto opera una commissione paritetica con funzioni d'indirizzo sulle azioni da intraprendere e di dialogo istituzionale che si realizza per Treviso con Provincia, Inail, Spisal, D.T.L.. Prefettura per la crescita sinergica sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli sportelli territoriali del Cobis presso ciascuna sede territoriale delle tre Associazioni Artigiane hanno invece la funzione di aiuto concreto alle aziende per l'applicazione della normativa vigente in materia. Il sistema si completa poi con gli RLST espressi dal sindacato (Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza Territoriali art.48 D.lgs.81/08) che potranno essere consultati da ogni azienda nei casi previsti per legge, la mancata consultazione per i diversi adempimenti aziendali prevede pesanti sanzioni a carico del datore di lavoro.

Nella Provincia di Treviso operano dal 2007 3 RLST e le ditte e i lavoratori potranno conoscere quello di loro competenza in base al Comune dove ha sede legale la ditta, l'abbinamento sede/Comune/RTLS è facilmente reperibile sul sito [www.cobis.it](http://www.cobis.it).

In base agli accordi veneti le aziende e i lavoratori (sopra e sotto i 15 dipendenti) hanno diritto gratuitamente alla consultazione del loro RLST ad esempio in occasione della valutazione del rischio o dell'elaborazione del POS, della formazione dei dipendenti e negli altri casi previsti dall'art.50 del T.U. sulla sicurezza, evitando così le sanzioni previste. Anche le aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un ccnl/ccrl artigiano potranno, alle condizioni previste, aderire al COBIS versando solo una quota mensile per ogni dipendente pari ad €1,56.

L'unica condizione per fruire il sistema COBIS è il versamento dei contributi all'EBAV/ [www.ebav.it](http://www.ebav.it) (Ente Bilaterale Veneto Artigianato, edilizia esclusa per la quale opera il C.P.R.); il sistema COBIS viene infatti alimentato dalle aziende e dai loro lavoratori tramite i soli versamenti contrattualmente previsti per la bilateralità. Quindi ogni azienda che versa con l'F24 la contribuzione alla bilateralità artigiana ha di fatto nominato l'RLST.

Per ogni azienda (e suoi lavoratori) iscritta all'EBAV risulta più vantaggioso avvalersi del RLST in luogo della delicata nomina di un dipendente come RLS interno, il quale dovrà così assumersi particolari responsabilità, la ditta dovrà fare la comunicazione all'Inail, investire 32 ore retribuite di formazione iniziale e almeno altre 4 ore ogni anno successivo per l'aggiornamento obbligatorio. Aderire al COBIS consente alle ditte e ai lavoratori l'accesso ad un'ampia serie di prestazioni/rimborsi per incentivare l'esecuzione di interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza, per conoscerli consulta il sito dell'EBAV.

Il Cobis Treviso individua ed incentiva modelli che anche ai sensi dell'art.24 DM.12.12.00 (OT24) consentano alle ditte di valorizzare l'investimento sulla sicurezza per ottenere la riduzione del premio Inail, per le ditte fino a 10 dipendenti vale un -28% e per quelle tra 11 e 50 un-18%.



**[cobistv@confartigianatomarcatrevigiana.it](mailto:cobistv@confartigianatomarcatrevigiana.it)**

**0422 43.33.00**

ASSOCIAZIONI/ SINDACATI	MEMBRO EFFETTIVO COMMISSIONE	MEMBRO SUPLENTE COMMISSIONE
Confartigianato Imprese Marca Trevigiana	GARIBBO STEFANO coordinatore datoriale	BASSIATO GIANLUCA
CNA PROVINCIALE TREVISO	ROSOLEN GIULIANO	TERRAZZANI CATERINA
CASARTIGIANI Artigianato Trevigiano	GIUSEPPE BORDIGNON	DE MARTIN FABIO
CGIL TREVISO	FRANCO BAGGIOLI coordinatore lavoratori	ATALMI NICOLA
CISL BELLUNO TREVISO	ALFIO CALVAGNA	TOMIETTO FABIO
UIL BELLUNO TREVISO	POL MARIA FRANCESCA	DI FILIPPO MORENO

**SPORTELLISTI PRESSO LE ASSOCIAZIONI PER ASSISTENZA ALLE IMPRESE:**

CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA: Ballan Maurizio

CNA TREVISO: Terrazzani Caterina

CASARTIGIANI TREVISO: Bordignon Giuseppe

**RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RTL):**

- ALBERTA DE BIASI (Treviso e zone limitrofe): 3485279724

- VALERIA LAZZER (sinistra Piave): 3357547934

- NICOLA GHEDIN (destra Piave): 3349728577

**Per conoscere i Comuni di competenza del RLTS in base alla sede della ditta versante Ebav vedi sito [www.cobis.it](http://www.cobis.it) link RLST**

## I PROGETTI SPECIALI REALIZZATI E IN VIA DI REALIZZAZIONE DAL COBIS TREVISO

### SBAGLIANDO S'IMPARA

Partendo da infortuni avvenuti nel settore meccanica ne studia le cause secondo un metodo scientifico (dott. Pianosi) e condiviso Spisal/Inail di Treviso; lo studio parte dai dati raccolti mediante interviste telefoniche alle ditte e successivi accessi aziendali.

### ANALISI DATI INFORTUNISTICI

Per la prima volta è stata realizzata una dettagliata analisi dell'evento infortunistico nell'artigianato trevigiano basata sui dati INAIL TREVISO, lo studio riguarda anche l'infortunio dell'artigiano autonomo o titolare **1^ edizione 2009; 2^ edizione 2011; 3^ edizione in via di definizione.**

### PROGETTO FORMATIVO A FAVORE DEI LAVORATORI

In anticipo alle indicazioni della conferenza Stato/Regioni (art.37 2° comma TU) ha reso applicabile nella piccola impresa gli artt.36/37 TU con interventi sia in associazione e più spesso in ditta; condiviso dai tre Spisal, Inail, Provincia di Treviso. E' stato sempre consultato l'RLST. **Nel 2009** sono state coinvolte 324 aziende e 1322 lavoratori. **Nel 2010** sono state coinvolte ulteriori 364 aziende e altri 1234 lavoratori. **Nel 2011/2012** sfruttando anche il periodo transitorio di cui all'Accordo Stato Regioni sono stati formati 6.342 lavoratori coinvolgendo 1.701 ditte. **In totale 8.898 lavoratori formati e 2.389 ditte coinvolte.** Il modello sperimentale trevigiano si è poi tradotto nell'accordo Veneto di settore del 15.3.2012 con il quale si formano tutt'oggi sulla sicurezza tutti i dipendenti dell'artigianato con specifici rimborsi alle ditte da parte di EBAV per i costi sostenuti iscrivendo i lavoratori.

### PROGETTO SICUREZZA STRADALE FORMAZIONE

Dedicato alle ditte del trasporto merci/persone o a qualsiasi autista (autonomi o dipendenti). Prevede 2 moduli formativi: il 1° affronta gli artt.36/37 del D.lgs.81/08 partendo da filmati di incidenti reali e all'informazione sui controlli alcol/droga correlati, il 2° esplora la normativa sugli orari di lavoro/il Codice della Strada/i tempi di guida e di riposo/ il cronotachigrafo; coinvolta la Provincia di Treviso, Inail, Spisal e la Polizia Stradale, DPL e sindacati di categoria. **Nel triennio 2010/2012 650 autisti e 160 imprese fruitrici provenienti dal settore trasporto merci/persone .**

### PROGETTO SICUREZZA STRADALE ADDESTRAMENTO

Accordo del **12.10.2015** per le ditte i cui autisti hanno assolto alla formazione a terra ai sensi dell'art.37 TU si rende accessibile anche in termini di costo corsi teorico (1 ora) pratici (3 ore) di guida sicura di veicoli (camion e corriere e furgoni) con prove su bagnato, frenata, sotto e sovra sterzo, angolo cieco ecc.; ricorrendo ogni altro intervento e requisito di legge può essere utilizzato per l'OT24.

### MODELLO VALUTAZIONE STRESS

Accordo firmato il **21.7.11** con gli Spisal delle tre ULSS, Inail Treviso, Provincia di Treviso semplifica per le aziende fino a 10 lavoratori gli adempimenti a carico ditta, limitando secondo un modello condiviso l'analisi agli eventi sentinella. **Coinvolti 1.000 lavoratori e 250 aziende. Rimborsabile da EBAV (mod.A59), in aggiornamento con organi di controllo.**

### SICUREZZA NELLE SCUOLE PER FAVORIRE IL RAPPORTO CON LE IMPRESE

Con l'accordo del **15.4.2014** con MIUR, SIRVESS, Provincia, COCOPRO INAIL, spisal il COBIS ha iniziato un dialogo permanente con gli istituti superiori secondari della Provincia teso a valorizzare la spendibilità sul mercato del lavoro dell'attività sulla sicurezza già ampiamente resa dal sistema scolastico a tutela degli studenti. Gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 hanno visto interventi diretti di referenti del COBIS durante la formazione generale di circa 6.000 studenti. Dal 2016/2017 in poi i lavori si sono concentrati sulla formazione specifica e visite mediche individuando modelli condivisi per agevolare anche documentalmente l'ingresso in "sicurezza" di studenti (spesso minori) in ambienti di lavoro/imprese per brevi esperienze anche sotto forma di stage nell'ambito dell'**ALTERNANZA SCUOLA LAVORO** (L. 107/2015 e **accordo parti sociali Regione del Veneto siglato il 1.6.2016).**

### LA SICUREZZA NEL CONTRATTO DI RETE

Accordi del **26.6.2015** e **11.11.2016** in collaborazione con Cà Foscari il progetto in fase di esecuzione ha predisposto un SGSL dedicato all'innovativo contratto di Rete (1.33/2009), con corretti modelli e procedure di distacco di personale tra imprese diverse che operano collegate tramite questa innovativa modalità di fare impresa e fornisce una completa serie di documentazione e soluzioni per gestire la sicurezza tra imprese retiste in collaborazione con l'RSLT, anche ai fini della loro verifica da parte della committenza assegnatrice di appalti di opere o servizi alla Rete.





La presente copia della vigente (al 11 Novembre 2016)  
contrattazione collettiva comprensiva dei principali  
riferimenti alla bilateralità applicata alle ditte venete  
dell'Area Meccanica è stata realizzata dal  
**Comitato Paritetico Veneto per la Sicurezza nel settore Artigiano**  
**Commissione provinciale di Treviso costituita da:**



Tel. 0422.43.33.00



Tel. 0422.40.91



Tel. 0422.31.55



Tel. 0422.58.58.11



Tel. 0422.42.76.22



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Tel. 0422.40.99.11

Per ulteriori informazioni telefona alle parti costituenti  
o consulta il sito [WWW.COBIS.IT](http://WWW.COBIS.IT)